Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Sabato, 12 giugno — Numero 138

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. il Re si è compiaciuto di nominare nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con R. decreto del 2 ottobre 1917:

a commendatori:

Molina comm. Rodolfo, deputato al Parlamento.

ad uffiziale:

Tovaiera comm. dott. Manfredo, capo di Gabinetto di S. E. il ministro dell'istruzione.

a cavaliere:

Scotnik comm. Enrico, Vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni — Tonini cav. Mario, maggiore di cavalleria aiutante di campo onorario di S. A. R. il duca d'Aosta.

Con decreto del 12 ottobre 1917:

a commendatore:

Gatti comm. Salvatore, referendario al Consiglio di Stato.

ad uffiziale:

Oggioni comm. Carlo, ispettore di ragioneria sulle Intendenze di finanze al Ministero del tesoro — De Cesare cav. avv. Giulio, capo sezione al Ministero dei lavori pubblici — Cecchi ingegnere cav. Fanio, ispettore principale nel ruolo di vigilanza sulle ferrovie al Ministero dei lavori pubblici — D'Alò cavalier Gaetano, id. id.

a cavaliere:

Da Porto cav. Alessandro, maggiore d'artiglieria, aiutante di campo onorario di S. A. R. il duca d'Aosta.

Con R. decreto del 27 ottobre 1917:

ad uffiziale:

Viviani comm. ing. Bernardino fu Bernardo da Milano.

a cavaliere:

Gabrielli comm. avv. Annibale, vice presidente della Società contro l'accattonaggio in Roma.

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re si compiacque nominare nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreti del 23 agosto e 9 settembre 1917:

a cavaliere:

Scardona cav. Enrico, ingegnere catastale, collocato a riposo — Marelli cav. Attilio, direttore nei magazzini di deposito delle privative, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreti del 29 ottobre e 19 dicembre 1916:

a cavaliere:

Pozzo cav. Secondo, tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — Cara cav. Francesco, maggiore medico id. id. — Alfani cav. Pasquale, tenente colonnello d'amministrazione, collocato a riposo.

Con decreto del 29 luglio 1917:

a cavaliere:

Nisi cav. Vincenzo, tenente colonnello d'amministrazione, collocato a riposo.

Con decreti del 5 agosto 1917:

a gran cordone:

Berta cav. Luigi, tenente generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a uffiziale:

Isotta cav. Giovanni Battista, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Con decreto del 19 agosto 1917:

a cavaliere:

Oggiano cav. Giovanni, tenente colonnello medico, collocato a riposo.

Con decreti del 13 e 20 settembre 1917:

a cavaliere:

Denicolaj cav. Pietro, ragioniere geometra del genio capo di 2ª classe, collocato a riposo — **Castellana** cav. Luigi, maggiore d'amministrazione, in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — **Loro** cav. Angelo, maggiore in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — **Fabris** cav. Riccardo, farmacista militare capo di 1ª classe, collocato a riposo.

Con decreto del 7 ottobre 1917:

a cavaliere:

Gobbi cav. Andrea tenente colonnello di fanteria, collocato a riposo — **Marcotulli** cav. Luigi, maggiore d'artiglieria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — **Pioletti** cav. Giovanni, maggiore di fanteria in posizione di servizio ausilia- collocato a riposo.

Con decreto dell'8 agosto 1915:

a cavaliere:

Natalini cav. Roberto, tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — **Massobrio** cav. Carlo, tenente colonnello d'amministrazione in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — **Presti** cav. Alfredo, maggiore di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — **Abbatecola** cav. Augusto, maggiore del genio collocato a riposo — **Ferrara** cav. Edoardo, primo capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Con decreti del 4 e 14 ottobre 1917:

a cavaliere:

Trolio cav. Vitale, maggiore di sussistenza, collocato a riposo — **Biagini** cav. Giovanni, maggiore d'amministrazione, collocato a riposo — **Biggi** cav. Emilio, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — **Mossini** cav. Giuseppe, id. id., id. id.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreti del 16 settembre e 28 ottobre 1917:

a grand'uffiziale:

Riccio grand'uff. Gaetano, consigliere della Corte dei conti, membro del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.

a cavaliere:

Lattuada cav. Domenico, archivista di 2ª classe negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro della istruzione pubblica:

Con decreti del 4 febbraio e 24 maggio 1917:

a grand'uffiziale:

Celoria prof. Giovanni, direttore dell'osservatorio astronomico di Brera, collocato a riposo — **Gabba** prof. Francesco, ordinario nella R. Università di Pisa, id.

a commendatore:

Angioni-Contini prof. Francesco, ordinario nella R. Università di Cagliari, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreto del 30 agosto 1917:

a cavaliere:

Acquaviva Pietro, capo sezione 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e telegrafi, collocato a riposo.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. il Re si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto del 12 ottobre 1917:

a commendatore:

Carrara mons. Camillo, vicario apostolico della Colonia Eritrea.

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri:

Con decreti del 5 e 23 agosto 1917:

a commendatore:

D'Amore dott. Giovanni, medico in Sant'Angelo (Potenza) — **Mannacio** dott. Tommaso, residente a San Nicola da Crissa — **Salomone** ing. Alessandro Mario, residente a Torino — Grosso Vittorio, presidente del Consiglio superiore della Banca d'Italia — Donati Lazzaro fu Salvatore — Teodori Enrico, deputato al Parlamento — **Allamandola** Eusebio, funzionario delle ferrovie dello Stato capo gabinetto di S. E. il ministro Bissolati.

ad uffiziale:

Mendaia dott Giov. Battista, medico chirurgo residente a Napoli — **Ciancio** avv. Serafino, consigliere provinciale di Potenza — **Albisinni** avv. Ferdinando, deputato provinciale di Potenza — **Smilari** dott. Alessandro, id. — Arici dott. Pietro, residente a **Brescia** — Marcetti Arnaldo, sindaco di Chiari — **Allamprese** Giuseppe di Gerardo, residente a Roma — **Fadda** avv. Antonio id. a Cagliari — Varvelli avv. Luigi, segretario del R. ospizio di carità di Torino — Centi prof. Francesco Marcellino, sacerdote in Genova — Ansaldo avv. Pietro, consigliere provinciale di Genova — Varelli Giovanni, residente a Napoli — Ciccarelli dott. Angelo, id. a Lecce.

a cavaliere:

Benassi prof. Umberto, residente a Parma — Ascoli Armando, banchiere in Torino — Roncagliolo prof. dott. Enrico, medico primario dell'Ospedale civile di Genova — Pietri Giuseppe, maestro di musica in Milano — Franco Camillo, segretario comunale di Giaveno — De Luca don Francesco, parroco di Acettura — Settimini Luigi fu Domenico, residente a Roma — Piola don Guglielmo, arciprete di Oleggio — Palazzi rag Angelo, residente a Treviso — Vallauri don Vincenzo, arciprete di Neviglio.

Faia geom. Secondo, residente a Torino — Callari avv. Antonino Armando, residente a Taranto — Butti Isidoro, commissario prefettizio del comune di Ragogna — Bellezza ing. Ettore, ingegnere elettrotecnico presso il Museo industriale di Torino — Baldaccini Luigi, residente in Roma — Moscatelli Salvatore, notaio in Ariano di Puglia — Zanutta prof. Gio. Battista, del R. Istituto tecnico di Savona — Reghezza Tommaso, residente a Milano — Carratù Gerardo, residente a Napoli — Tamponi-Mossa Giovanni, residente a Silanus — Borgiani Giuseppe, sindaco di Mergo (Ancona).

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreti del 10 e 14 giugno 1917:

a grand'uffiziale:

Bacci comm. prof. Orazio fu Casimiro, sindaco di Firenze — De Gior-

gio comm. dott Achille, di Lodovico, vice direttore generale della pubblica sicurezza.
Martani comm. dott. Antonio, di Bassano, vice direttore generale delle carceri e dei riformatori — Messea nob. comm. dott Alessandro fu Federico, vice direttore generale della sanità pubblica — Cagnetta comm. dott. Michele di Ferdinando, consigliere di Stato — Cauvin comm. Luigi di Bartolomeo, tenente generale comandante in 2ª l'Arma dei RR CC.

a commendatore:

Pappagallo cav. uff. avv. Francesco fu Beniamino, da Modugno (Bari), deputato provinciale — Spinelli cav. uff. dott. Emerico Oreste fu Vincenzo, ufficiale sanitario di Belvedere Marittimo (Cosenza) — Pistolese cav. uff. ing. Pietro di Gennaro, sindaco di Pollena Trocchia (Napoli) — Capretti cav. uff. Flaviano fu Francesco, consigliere comunale e provinciale di Brescia — D'orso cav. uff. ing. Gustavo di Giuseppe, ingegnere dell ufficio tecnico provinciale di Napoli — Bruschetti cav. uff. rag. Ampelio fu Pietro, di Milano — Improta cav. uff. avv. Ciro di Vincenzo, di Secondigliano (Napoli), consigliere provinciale — Raldoni cav. uff. avv. Pompeo fu Leone, presidente della Deputazione provinciale di Ancona — Cappabianca cav. uff. Fortunato fu Federico, consigliere comunale di Santa Maria di Capua Vetere (Caserta) — Ricci cav. uff. Carlo fu Francesco, sindaco di Samarate, residente a Monza (Milano).
Franzè cav. uff. avv. Luigi fu Antonio, di Laureana di Borello (Reggio Calabria) ex-membro Giunta provinciale amministrativa — Corradi cav. uff. Augusto, fu Giov. Batt, di Alassio (Genova), consigliere provinciale — Serini cav. uff. avv. Michelangelo fu Paolo, di Conegliano (Treviso), deputato provinciale — Banza cav. uff. ing Enrico, di Paolo, sindaco di Piacenza — Smith cav. uff. Roberto, fu Enrico, di Napoli — Carina cav. uff. Paolo fu Dino, deputato provinciale di Pisa — Lo Cascio cav uff Giuseppe, fu Girolamo, di Palermo — Ajello cav. uff. d tt. Abele fu Luigi, primario dell'Ospedale di San Saverio in Palermo — Denaro cav. uff. prof. Antonino, fu Salvatore, ex consigliere provinciale di Palermo.
Raimondi cav. uff. avv. Giovanni Battista fu Cesare, di Palermo — Muschietti nob. cav. uff Daniele, fu Francesco, di Portogruaro (Venezia), consigliere provinciale — Paliccia cav uff. avv. Giuseppe, di Luigi, direttore capo di divisione al Ministero interni — Cossu Cossu cav. uff. dott. Francesco, di Michele, vice prefetto — Stagnitta cav. uff. dott. Giuseppe, di Litterio, vice prefetto.
Artom cav. uff. dott. Giuseppe di Alessandro, vice prefetto — Bianchi cav. uff dott. Francesco fu Giovanni questore di pubblica sicurezza — Cimarelli cav. uff. Ernesto fu Vincenzo, id. — Troili cav. uff. Pietro di Giovanni, colonnello nei RR. carabinieri.

ad uffiziale:

Palmieri cav. dott. Enrico di Giovanni, capo sezione al Ministero interno — Caravaggio cav. dott. Aldo di Evandro, id. — Cirmeni cav. dott. Arcangelo di Giuseppe, id. — Siragusa cav. dott. Giuseppe di Gaetano, id. — Ferrari cav. dott. not. Emilio di Giovanni Battista, consigliere di prefettura — Conti cav. dott. Giampietro di Ruggiero, id. — D'Ancora nob. cav. dott. Paolo di Luigi, id.
Galleani D'Agliano nobile dei conti cav. Carlo fu Giuseppe, primo archivista negli archivi di Stato — Manuelli cav. prof. Camillo di Valerio, coadiutore capo di laboratorio alla sanità pubblica — Ambrosi cav. dott. Vittorio fu Giacomo, medico provinciale — Corselli cav. dott. Giacomo di Francesco, id.
Pace cav. Leandro fu Domenico, vice questore di pubblica sicurezza — Gargano cav. Tommaso di Nicola, commissario di pubblica sicurezza — Casaretto cav. Pietro di Giuseppe, colonnello nei RR. carabinieri — Grippa cav. rag. Giuseppe fu Gaetano, direttore in ll'Amministrazione delle carceri e dei riformatori — Faccioli cav. Vittorio fu Antonio, da Belgirate, residente a Milano — Capece Minutolo dei duchi di San Valentino cav. avv. Alfonso fu Ferdinando, di Pollena Trocchia — Angelini cav. Sante fu Pietro di Roma — Chayes cav. avv. Vittorio fu Gioacchino, da Livorno.
Terzaghi cav. ing. Angelo fu Antonio, membro della Commissione provinciale di beneficenza di Milano — Cacciavillani cav. Gaetano fu Antonio, ex assessore comunale di Frosinone — Meli cav. prof ing. Romolo fu Giosuè, membro del Consiglio sanitario provinciale di Roma — Cosentino cav. Carmine fu Nicola, sindaco di Rocca Imperiale (Cosenza) — Agosti cav. Attilio fu Francesco, sindaco di Legnano (Milano) — Boccabianca cav. avv. Enrico di Vincenzo, assessore comunale di Ripatransone (Ascoli) — Ludovici cav. Enrico fu Antonio, da Roma, ispettore della Croce Rossa — Martinelli cav. prof. dott. Vittorio di Michele, di Minervino Murge, residente a Napoli.
Antonioli cav. Antonio fu Eugenio, presidente della Congregazione di carità di Savignano (Forlì) — Capasso cav. Cosimo fu Gennaro, consigliere comunale di Secondigliano (Napoli) — Musso cav. Spirito fu Giuseppe, sindaco di Castelnuovo d'Asti (Alessandria) — Vigorito cav. prof. dott. Vincenzo fu Pasquale, di Atripalda, residente a Napoli — Palazzeschi cav. dott. Manlio fu Annibale, ufficiale sanitario di Pianosa (Roma) — Cosimano cav. avvocato Pietro di Liborio, da Leonforte (Catania), ex-consigliere comunale — Beneventano barone cav. Francesco di Giuseppe, ex sindaco di Lentini (Siracusa) — Monaco cav. Giovanni fu Leopoldo, di Avezzano, chirurgo dentista in Aquila — Galione cav. Riccardo fu Modesto, da Corsico (Milano), consigliere provinciale — Zava cav. avv. Girolamo di Antonio, membro della Giunta provinciale amministrativa di Treviso — Lardon cav. Eugenio fu Iacopo, ex-assessore comunale di Spezia (Genova) — Coppola cav. dott. Nicola fu Onofrio, medico in Roma — Oliveri cav. prof. Vincenzo fu Stefano, deputato provinciale di Palermo — Savona cav. Pasquale fu Gaetano, id. — Savagnone cav. Filippo fu Francesco, di Palermo, ex-direttore dazi comunali — Perreau cav. ing. Luigi fu Giovanni, da Piacenza, residente a Roma — Alfidi cav. Raffaele fu Luca, di Luca (Aquila).
Troilli cav. Ermenegildo fu Luigi, da Varese, residente a Milano — Gherardi cav. rag. Achille di Giuseppe, ragioniere capo dei pii Istituti educativi di Bologna — Donvito cav. Davide di Antonio, ex consigliere provinciale di Napoli — Ciarotti cav. dott. Alfonso fu Giovanni, direttore del Kinesiterapico di Roma — Hannau cav. prof. Camillo fu Vittorio, presidente del Kinesiterapico di Roma — Pardo Roquez cav. Giuseppe fu Emanuele di Pisa — Brunetti cav. prof. Giovanni fu Eugenio, consigliere comunale e provinciale di Firenze — Scaramella-Manetti cav. Giampietro di Augusto, di Roma — Palladini cav. avv. Giacomo di Pietro, di Avezzano (Aquila), membro della Commissione provinciale di beneficenza — Gentilini cav. rag. Silvio fu Domenico, segretario generale del municipio di Vicenza — Bargigioni cav. dott. Guido di Pietro, membro del Consiglio sanitario provinciale di Firenze — Ramoni cav. avv. Andrea fu Giuseppe, ex-deputato provinciale di Ravenna — Chiarelli cav. Giovanni fu Costante, presidente del Comitato preparazione civile di Rovigo.
Colosimo cav. dott. Vittorio fu Stefano, ufficiale sanitario di Catanzaro — Ruggiero cav. Francesco fu Luigi, da Napoli, residente a Roma — De Marchis cav. rag. Giulio fu Domenico, economo generale negli ospedali riuniti di Roma — Pacetti cav. Guido fu Nicola, amministratore del *Giornale d'Italia* in Roma — Savagnone cav. avv Giovanni di Luigi, direttore dell'ufficio legale presso il municipio di Palermo.

a cavaliere:

Cacciola dott. rag. Simone di Giuseppe, primo segretario al Ministero dell'interno — Riva dott. Carlo di Serafino, segretario al Ministero dell'interno — Amigoni nob. dott. Ferruccio di Angelo, consigliere di prefettura — Perricone dott. Ferdinando di Giulio, id. id. — Cardelli dott. Filippo di Michele, id. id. — Pa-

lestino dott. Salvatore di Flaviano, id. id. — Gallina dott. Francesco di Giuseppe, id. id. — Franceschi-Marini nob. dott. Marino di Pier Girolamo, id. id. — Faccini dott. Giulio di Antonio, id. id. — Gazzera avv. Costanzo di Giovanni Battista, id. id. — Magliari dott. Francesco di Giuseppe, id. id. — Oriolo dott. Giovanni di Francesco, id. id. — Lattes dott. Vito Alberto di Raffaele. id. id. — Orrù dott. Eusebio di Giuseppe, id. id.

Farina dott. Francesco di Vincenzo, consigliere di prefettura — De Feo dott. Angelo di Alessandro, id., id. — Rizzi dott. Roberto di Guglielmo, id., id. — Zanconato dott. Ercole di Angelo, id., id. — Miglio dott. Federico di Carlo, id., id. — Mattioli avv. Filippo di Francesco, id., id. — Boselli nob. dott. Vittorio di Costanzo, consigliere aggiunto id. — Cadelo march. dott. Simone di Gerolamo, id.. id. — Pellegrini dott. Domenico di Pellegrino id., id. — Roselli dott. Ugo fu Ferdinando, id., id. — Catalano dottor Giuseppe Carlo di Enrico, id., id. — Pusateri dott. Antonino di Francesco Paolo, id., id. — Rebua dott. Eolo di Giovanni, id., id. — Internicola dott. Michele di Antonino, id., id. — Rossi dottor Rosario di Alessondro, id., id. — Guerra dott. Antonio di Giuseppe, id., id. — Moscato dott. Giovanni di Scipione, id., id. — Bellusci rag. Roberto fu Costantino, ragioniere id.

Venuti dott. Stefano fu Gaetano, consigliere aggiunto di prefettura — Leone dott. Salvatore di Pietro, id. — Ravenna dott. Filippo di Emilio, id. — Rebizzi rag. Omero di Romerio, primo ragioniere di prefettura — Sforzi rag Enrico di Ferdinando, id. — Padova rag. Giacomo di Giovanni, id. — Cazzaniga rag. Luca di Giacomo, id. — Palermo di Lazzarini rag. Francesco di Vito, id. — Sciuto rag. Alfio di Salvatore, id. — Blandino rag. Michele di Emanuale, id. — Pezzi Filippo di Pio, archivista di prefettura — Mascia Corrado di Salvatore, id. — Gambetti Attilio di Felice, id. — Ferro Emilio di Antonio, id. — Dogliotti Umberto fu Giuseppe, primo archivista negli archivi di Stato — Pagliai prof. dott. Luigi fu Gregorio, direttore dell'archivio di Stato di Pisa — Bertinelli dott. Cosimo fu Giovanni, veterinario provinciale — Parmegiani Gerlando fu Gaetano, direttore carcerario — Scarzelli Francesco di Pietro, id. — Sassi rag. Emanuele di Pietro, id.

Galli dott. Eugenio fu Angelo, direttore carcerario — Maioli Luigi fu Giuseppe, commissario di pubblica sicurezza — Lombardi Giuseppe di Fiorentino, id. id. — De Martino nob. Filippo di Gennaro, id. id. — Franchini dott. Alessandro di Vincenzo, id. id. — Maturo Eugenio fu Serafino, id. id. — Pisciotta Pompeo di Angelo Leonardo, id. id. — Pappalardo Salvatore fu Santo, id. id. — De Peppe dott Raffaele di Vincenzo, id. id. — Vassallo Giovanni fu Salvatore, id. id. — Simonetti Teodoro fu Francesco Saverio, id. id. — Amistani Arturo Gaetano Asdrubale fu Luigi, id. id. — Borgna dott. Erminio Vittorio fu Pietro, id. id. — Palazzi Francesco Giuseppe di Bernardino, id. id. — Argentieri rag. Carlo fu Emanuele, id. id. — Marri Gallieno di Sante, archivista al Ministero interno — Ronga Francesco fu Michele, delegato di pubblica sicurezza — Busolli Giulio di Giovanni Battista, archivista di prefettura — Mercuri Mercurio fu Luigi, applicato al Consiglio di Stato — Cobelli dott. Arnaldo di Lorenzo, vice commissario di pubblica sicurezza — Pagini dott. Italo fu Telesforo, veterinario provinciale — Dell'Acqua dott. Guido di Giacomo, id. id. — Menna dott. Ernesto di Pietro, commissario di pubblica sicurezza — Venezia Sabino fu Raffaele, id. id.

Lucchini Umberto di Iacopo, delegato di pubblica sicurezza — Tommasi nob. Tommaso, capitano nei RR. carabinieri — Bonora Angelo fu Giuseppe, primo capitano nei RR. carabinieri — Stipa Giuseppe di Giuseppe, capitano nei RR. carabinieri — De Romanis Antonio di Enrico, id. — Zanardi Ottavio fu Giuseppe capitano nei RR. carabinieri — Fanelli Emilio di Giacomo, id. — Tango Felice di Michele, primo capitano id. — Cota dottor Luigi di Salvatore, vice commissario di pubblica sicurezza — Positano Raffaele fu Raffaele, delegato di pubblica sicurezza — Vendittelli dott. Arturo di Giovanni, consigliere aggiunto di prefettura — Mormino dott. Giuseppe di Raimondo, consigliere aggiunto di prefettura.

Burrelli Nicola fu Giovanni, ex sindaco di Baia Latina — Cavallazzi Eugenio di Daniele, ex sindaco di Terdobiate (Novara) — Micale Luigi fu Giuseppe, di Messina — Novello dott Francesco fu Cesare, medico condotto in Sant'Ambrogio Valpolicella (Verona) — Boni Federico, detto Enrico fu Francesco, da Pordenone, residente a Venezia — Landini avv. Pietro di Giuseppe di Pistoia — Scalamonti Podestà Gaetano fu Giovanni, pubblicista in Roma — Conti Domenico fu Angeloantonio, sindaco di Carovilli (Campobasso) — Baldari Pietro fu Giovanni, sindaco di Gioia Tauro.

Ferrarini avv. Leopoldo fu Luigi, presidente della Croce Rossa in Sarzana (Genova) — Paoletti dott. Giuseppe fu Sestile, primario negli ospedali di Livorno — Fuma Mossa Antonio fu Giacomo, ex-sindaco di Bulduso — Venturini prof. Giuseppe, di Eligio, consigliere nel Conservatorio « G. Verdi » in Milano — Badini Silla fu Giovanni, membro della Congregazione di carità di Masnago, residente a Varese (Como) — Cantaluppi Guido Cesare, fu Carlo, di Milano — Afeltra Luigi fu Cesare, segretario capo del comune di Amalfi (Salerno) — Musumeci dott. Antonio di Alfio, direttore proprietario di un sanatorio in Catania.

Felici Eurialo fu Domenico, tesoriere comunale di Giuliano di Roma — Pascasio avv. Corrado di Michele, sindaco di Bagnolo sul Trigno (Campobasso) — Pieco Alfonso di Giov. Batta, consigliere comunale di Mosso Santa Maria (Novara) — Mei rag. Giorgio fu Giovanni, di Pisa — Torta don Francesco fu Giuseppe, canonico della cattedrale di Piacenza — Castelli Guglielmo fu Pietro, sindaco di Siziano (Pavia), consigliere provinciale — Mazzacurati Oreste di Ferdinando, ex-segretario del comune di Bologna.

Ferrettini Riccardo fu Carlo, segretario capo del comune di Biella (Novara) — Vicini Filippo Augusto fu Gio. Batta di Genova — Zauli Antonio fu Saverio, segretario capo del comune di Galeata (Firenze) — Ratti Roberto fu Luigi, assessore comunale di Legnano (Milano).

Minciotti dott. Gustavo fu Gaetano, medico condotto di Foligno (Perugia) — Di Giacomo dott. Oreste fu Giacomo, medico condotto a Scurcola Marsicana (Aquila) — Targioni dott. Edoardo di Olinto, consigliere comunale di Incisa Valdarno (Firenze) — Cataldi Domenico fu Giovanni, ex consigliere comunale di Nicastro (Catanzaro) — Castellano don Catello di Michele, di Castellammare di Stabia — Inegliati Guido fu Giuseppe, da Guspini, residente a Genova — Bonaria dott. Giovanni fu Francesco, capo ufficio del municipio di Genova — Angeli Gaetano fu Luigi, presidente della Cassa pia di ricovero di Bassano (Vicenza) — Prelli Francesco fu Giuseppe, consigliere comunale di Moriondo Torinese — Calri don Domenico fu Luigi, parroco di Forni (Vicenza) — Scotti Antonio di Girolamo, da Longarone, residente a Piovene — Meneghetti dott. Umberto fu Egidio, direttore del manicomio provinciale di Verona — Lenardon dottore Pietro fu Luigi, di S. Vito al Tagliamento (Udine) — Sechi Raffaele fu Giovanni Maria, sindaco di Giave — Del Franco Francesco fu Costantino, di Avellino, residente a Napoli — Carlucci dott. Carmine di Giuseppe, medico in Calabritto (Avellino) — Ferrari Primo fu Giovanni, sindaco di Castelverde.

Castoldi avv. Antonio, assessore comunale di Abbiategrasso (Milano), deputato provinciale — Galimberti Giuseppe fu Luigi, sindaco di Rosolina — Zanier prof. don Leonardo fu Antonio, arciprete di Fossalta di Portogruaro (Venezia) — Hermes Brandu avv. Vittorio fu Antonio, membro della Giunta provinciale amministrativa di Cagliari — Russo dott. Edoardo fu Vincenzo, ufficiale sanitario di Firmo (Cosenza) — Monateri dott. Carlo fu Giuseppe, primario nell'ospedale di Ivrea (Torino) — Gasparini

Arturo di Giuseppino, da Mantova, residente a Milano. — Saggio avv. Antonino di Raffaele, da Patti (Messina).

Calise Giampietro di Michelangelo, sindaco di Lacco Ameno (Napoli) — Scotti dott. Luigi fu Salvatore, sindaco di Barano — Rotecchi Luigi fu Carlo, sindaco di Vaprio d'Adda — Gardini dottor Aleardo fu Galdino, direttore dell'ospedale di Cuggiono (Milano) — Trovati Carlo fu Carlo, segretario comunale di Castelletto Stura (Cuneo) — De Mena dott. Carlo fu Carlo, ufficiale sanitario di Magliano de' Marsi (Aquila) — Di Pietro dott. Andrea fu Carlo, medico chirurgo condotto a Scurcola Marsicana (Aquila) — Iacobelli Gaetano fu Antonio, consigliere comunale di Pescorocchiano (Aquila) — Colabucci Gaetano di Emilio, presidente della Congregazione di carità di Pescorocchiano — Casalena dott. Alfredo fu Antonio, medico condotto in Piciano — Nisio dott. Felice fu Francesco Saverio, medico condotto di Monte San Giovanni Sabino (Perugia).

Murani Cesare fu Nicola, presidente della Congregazione di carità di Massignano — Comi Angelo di Mario, da Martano (Lecce), consigliere provinciale — Danielli Amleto di Giuseppe, ff. capo ufficio leva al municipio di Bologna — De Francesco prof. Donato fu Silvio, direttore dell'Ospedale di Giussano — Beer avvocato Alberto di Eugenio, membro della Giunta provinciale amministrativa di Genova — Biego conte dott. Luigi fu Alvise, ex-sindaco di Badia di Rovolon, residente a Vicenza — Mancia Angelo di Antonio, notaio a Foligno — Montotti Luigi fu Spiridione, assessore comunale di Poli (Roma) — Ortolani Tommaso fu Sebastiano, sindaco di Colonna.

Rattazzi Urbano di Annibale, da Chieti, residente a Roma — Pietromarchi avv. Luigi fu Paolo, presidente Asilo infantile di Velletri — Meotti don Emanuele di Luigi, arciprete di Gaggio Montano, (Bologna) — Marabottini Marabotti on. dott. Giuseppe di Pitagora di Firenze — Pantoli Vincenzo fu Gian Gualberto, presidente del Ricovero mendicità di Forlì — Segrè dott. Remo fu Francesco, vice-primario nell'Ospedale maggiore di Milano — De Julio Giacomo di Giovanni, ex-segretario dell'Amministrazione provinciale di Napoli — Moreno avv. Salvatore fu Francesco Paolo, ingegnere P. O. Asili urbani e rurali di Palermo — Guerra ing. Ester Paolo, ingegnere in Palermo.

Tasca Alessandro di Giuseppe, assessore comunale di Palermo — Ramoni dott. Alfredo, fu Achille, direttore Ospedale delle suore di Nancy in Roma — Boccadifuoco ing. Francesco, di Giovanni, consigliere comunale di Siracusa — Grassi Luigi, di Paolo, da Bologna, residente a Torino — Pellegrini dott. Adolfo, fu Luigi, di Nogara (Verona), ex-consigliere provinciale — Pastore dott. Raffaele di Vincenzo, medico presso l'ufficio sanitario provinciale di Treviso.

Partini ing. Luigi, fu Giuseppe, di Siena — La Monica dott. Ugo Eugenio, fu Evangelista, medico chirurgo in Roma — Donati prof. avv. Benvenuto, di Salvatore, da Modena, residente a Perugia — Toscani Vittorio fu Giuseppe, da Sant'Angelo Lodigiano, residente a Pavia — Lasi Mario, fu Luigi, da Marradi residente a Vicenza — Invitti ing. Giuseppe di Paolo, da Milano.

Chiesa ing. Guido di Enea, da Ragnano, residente a Milano — Morandini avv. Giovanni, fu Francesco, sindaco di Fiera di Primiero (Nuova Italia) — Di Stefano dott. Salvatore, fu Stefano, medico chirurgo in Catania — Baggiani Ernesto, di Donato, vice segretario generale del comune di Siena — Pancamo Giovanni fu Giuseppe, assessore comunale di Palermo — Arlotta Francesco Paolo, di Giuseppe, capo ufficio al Municipio di Palermo — Santangelo Filippo, fu Giuseppe, primario al Municipio di Palermo.

Colnago Cesare fu Gioacchino, deputato provinciale di Palermo — Nunes avv. Elio Giacomo di Leone, da Livorno, residente a Roma — Morabito Pasquale di Giacomo, da Napoli — Silvani Mario fu Mentore, segretario comunale di Cortile San Martino (Parma) — Bolasco Piccinelli Carmine fu Carmine, da Brescia, residente a Castelfranco Veneto (Treviso) — Lo Re Gennaro fu Angelo, segretario comunale di San Pancrazio Salentino (Lecce) — Angelini Luigi fu Pietro, capo ufficio alle poste e telegrafi in Roma — Porrello Antonino fu Giuseppe, tesoriere comunale di Sciacca (Girgenti).

Triolo dott. Gioacchino di Antonio, da Sciacca, medico chirurgo a Roma — Nosari dott. not. Francesco fu Pietro, membro della Commissione provinciale di beneficenza di Bergamo — Cibin Silvio fu Giuseppe, ex-consigliere comunale di Schio (Vicenza) — Pugliese avv. Salvatore fu Giulio, da Torrice la Peligna, residente a Roma — Capograssi avv. Giuseppe di Vincenzo, da Sulmona, residente a Roma — Calcagno Erasmo fu Bernardo, da Partinico, residente a Palermo — Nesci Vincenzo fu Domenico, sindaco di Pellaro (Reggio Calabria) — Venuti Salvatore fu Gervasio, ex-assessore comunale di Cinisi (Palermo) — Forca avv. Gaetano di Vincenzo, membro della Congregazione di carità di Palmi (Reggio Calabria).

Boni dott. Enrico fu Francesco, chirurgo primario nell'Ospedale Maggiore di Milano — Bianchini dott. Bruno di Alfonso, ispettore veterinario del comune di Roma — Macri Tommaso fu Giovanni Battista, ex-sindaco di Ardore — Giugni dott. Ottorino fu Francesco, sindaco di Tortora — Ciampi avv. Vincenzo di Antonio, ex-consigliere comunale di Lucera (Foggia) — Petrucci Antonio fu Giovanni, segretario comunale di Orvinio (Perugia) — Marchetti Ricciotti fu Osvaldo, consigliere d'amministrazione dell'Ospedale civile di Treviso — Meiati ing. Antonio di Rodolfo, id. della Pia casa ricovero in Padova — Di Porto Alberto di Angelo, da Roma.

Colafranceschi Salvatore fu Filippo, da Roma — Montechiari Luigi fu Antonio, sindaco di Civitella San Paolo (Roma) — Strazza Carlo fu Clemente, assessore comunale di Robbiate (Como) — Patruno ing. Ettore fu Domenico, tesoriere Comitato assistenza civile in Bari — Nirchio prof. Nicola fu Giuseppe, componente Comitato assistenza civile in Bari — Lionetti Francesco di Umile, ex consigliere comunale di Bisignano (Cosenza) — Pugno avv. Stefano fu Maurizio, sindaco di San Giorgio Monferrato.

Cattaneo dott. Vincenzo fu Pietro, medico condotto di Ozzano Monferrato (Alessandria) — Paltrinieri dott. Federico fu Antonio, di Carpi — Paris Antonio (d'ignoti), consigliere comunale di Montepagano (Teramo) — Donadini Francesco Amilcare fu Giacomo, segretario degli Istituti pii di Asolo (Treviso) — Finelli Guglielmo fu Giacinto, sindaco di Forchia — Braca Antonio di Liberato, presidente Congregazione carità di San Bartolomeo Galdo (Benevento) — Tarra Luigi fu Alessandro, sindaco di Somaglia — Nobili-Benedetti Francesco fu Benedetto, sindaco di Pausola (Macerata) — Lorenzi Egidio fu Pietro, sindaco di Torre di Quartesolo (Vicenza) — Trevisanello dott. Giovanni fu Giuseppe, direttore del dipartimento celtico municipale di Genova — Coen Angelo fu Achille, di Brescia — Guidotti dott. Guido fu Cesare, consigliere comunale di Brescia.

Tombola Luigi fu Natale, da Padova, residente a Brescia — Tornielli ing. Vittorio di Giuseppe, di Casale Monferrato — Barbier Giuseppe fu Antonio, sindaco di Oulx (Torino) — Moizo Carlo fu Giov. Batt., sindaco di Saliceto (Cuneo) — De Medici ing. Alberto fu Vincenzo, sindaco di Sartirana (Pavia) — Beonio-Brocchieri avv. Augusto fu Pietro, di Lodi (Milano), membro della Giunta provinciale amministrativa — Vesci Fortunato fu Laviero, assessore comunale di Sala Consilina (Salerno).

Natelli avv. Angelo fu Vincenzo, di Sala Consilina — De Stephanis Filippo fu Raffaele, sindaco di Pratola Peligna — Vecchiarelli Ernesto fu Luigi, sindaco di Orte — Crespi dott. Roberto fu Pietro, chimico farmacista in Milano — Tata dott. Riccardo fu Tito, medico chirurgo in Roma — Satta Efisio di Raffaele, assessore comunale di Pirri (Cagliari) — De Feo Francesco fu Gaetano, sindaco di Aquilonia — Boaselli Teodorico di Giuseppe,

da Roma — De Herra nob. avv. Carlo fu Giovanni, consigliere provinciale di Como — Caminiti Rocco fu Filippo, sindaco di Soverato — Corcos avv. Dario fu Benedetto, di Livorno, ex-membro della Giunta provinciale amministrativa — Stagni ing. Raffaele di Gaetano, ex deputato provinciale di Bologna — Archi avv. Romolo fu Pio, di Faenza (Ravenna), deputato provinciale — Dellisanti Delvecchio Nicola fu Antonio, assessore comunale di Barletta (Bari) — Della Lengueglia conte Federico fu Felice, consigliere comunale di Alassio (Genova) — Ciancio avv. Liborio fu Calogero, sindaco di Piazza Armerina (Caltanissetta) — Beltrame Attilio fu Luigi, sindaco di Spasiano — Del Franco ing. Luigi fu Antonio, sindaco di Cesinali (Avellino) — Paolino avvocato Alfonso fu Michele, ex assessore comunale di Isernia (Campobasso).

Cazzolla avv. Leonardo fu Nicola, presidente della Congregazione di carità di Bitondo (Bari) — Bernardi dott. Bernardo fu Giorgio, ex-consigliere comunale di Orvieto (Perugia) — Capilupi Ferdinando fu Calogero, segretario comunale di Sorbo San Basilio (Catanzaro) — Corongiu dott. Francesco fu Giuseppe, ex-medico della casa penale di Isili (Cagliari) — Aglietta Ettore Michele fu Giuseppe, assessore comunale di Spinazzola (Bari) — Moretti ing. Giulio fu Andrea, sindaco di Brembate di Sotto (Bergamo) — Quaratino Francesco fu Luigi, di Napoli — Buttafava nob. avv. not. Enrico fu Giuseppe, segretario dell'Opera Pia Crivelli di Milano.

Rizzo Cesare fu Giovanni, di Milano — Bruno Paride fu Raffaele, da Altavilla Irpina, residente ad Avellino — Lupo Gaetano fu Filippo, segretario comunale di Lauro (Avellino) — Rusconi Clerici conte ing. Giulio fu Giuseppe, sindaco di Rescaldina (Milano) — Maiello Angelo di Gaetano, consigliere comunale di Afragola — Pepe dott. Francesco di Pietro, ufficiale sanitario di Caivano — Morelli dott. Domenico di Emanuele, arciprete di Montalbano Ionico (Potenza) — Orsini dott. Tito fu Erminio, di Teramo — Del Bianco dott. Giuseppe fu Giovanni, sindaco di Missano Villa Vittoria (Forlì) — Volpe dott. Francesco fu Francesco, medico condotto di Motta d'Affermo (Messina).

Filia don Michele fu Giovanni, parroco di Sarule (Sassari) — Agnello Salvatore di Antonino, di Cefalù (Palermo) — Testa Elia fu Francesco, ispettore capo della polizia urbana a Rimini (Forlì) — Baruffaldi Cesare fu Domenico, ex-assessore comunale di Borgotaro (Parma) — Tamini avv. Carlo di Leandro, sindaco di Mergozzo — D'Anna avv. Luigi fu Francesco, pubblicista in Lecce — Daniele prof. Achille fu Francesco, da Gagliano del Capo, residente a Lecce — Cornna dott. Ottaviano fu Michele, medico in Roma — Grandoni dott. Francesco fu Pasquale, membro Consiglio sanitario provinciale di Cosenza — Celauro Bagnati Pietro di Luigi, di Castronovo di Sicilia (Palermo) — Seccamani nobile Gerolamo fu Cesare, sindaco di Leno — Ticchioni prof. Gualtiero fu Pieleone, da Perugia, residente a Milano — Pini dottor Ermenegildo fu Domenico, sindaco di Sestola (Modena) — De Cristofaro rag. Salvatore di Giuseppe, di Napoli — Marsiglio rag. Salvatore di Umberto, da Venezia, residente a Milano — Nicolis di Robilant conte dott. Carlo fu Carlo Alberto, deputato provinciale di Alessandria, residente a Torino — Garzia dottor Vincenzo fu Andrea, membro del Consiglio sanitario provinciale di Salerno — Pasquinucci Giuseppe di Guido, da Castagneto Carducci, residente a Firenze — Soattini Domenico fu Giovanni, sindaco di Barbarano — Schisa Gennaro di Luigi, governatore Ospizio SS. Pietro e Gennaro in Napoli.

Botussi rag. Vittorio fu Domenico, direttore della Banca di San Vito al Tagliamento — Nicoletti Pio fu Saverio di Roma — Bastianelli Alfredo fu Giovanni Battista da Roma — Cozza conte Giulio fu Alessandro, sindaco di Bolsena (Roma) — Carraro avv. Giuseppe fu Luigi, assessore comunale di Padova — Peloso — Gaspari Gaspare di Dadato, sindaco di Latisana (Udine) — Carlino Enrico di Francesco da Napoli — Oretti Baldassare fu Angiolo, cassiere della tesoreria comunale di Arezzo — Cimino Salvatore fu Giuseppe, sindaco di Bova Superiore (Reggio Calabria).

Cardona Domenico Pasquale fu Domenico, assessore comunale di Pizzo (Catanzaro) — Quercia Angelo fu Luigi, membro del Consiglio sanitario di Bari — Agnelli Enrico fu Mario da Macerata, residente a Milano — De Santis Cesare di Salvatore da Sortino, residente in Avola — Ballati Liborio fu Salvatore, esattore comunale di Pietraperzia (Caltanissetta) — La Grotteria not. Giuseppe fu Raffaele, assessore comunale di Monterosso Calabro (Catanzaro) — Lucciola Luigi fu Silvestro, ex sindaco di San Giorgio a Liri (Caserta) — Leoni Attilio di Ettore da Padova, residente a Roma — Pasquini prof. Vittorio fu Giovanni, sindaco di Bagni di Lucca (Lucca).

Pesce prof. Giuseppe Vincenzo fu Carlo, di S. Costantino di Rivello, (Potenza) — Bove avv. Adolfo fu Alessandro, Consigliere comunale di Aquila — Ziglioli Vittorio di Celeste, di Crema, (Cremona) — Cantoni avv. Giovanni di Luigi di Cremona ex-membro Commissione provinciale di beneficenza — Gilli dott. Luigi fu Pietro, segretario capo dell'Ospedale civile di Venezia — Benedetti Ernesto fu Gaspare, sindaco di Buggiano — Marzotto Natale Gaetano fu Giovanni, sindaco di Valdagno — Lacovara Domenico Antonio, fu Ferdinando, sindaco di Acerenza — Conte Pietro fu Nicola, di Cerignola — Longoni Alberto fu Carlo, da Carate Brianza, residente a Milano — Raffo avv. Francesco di Terenzio Paolo, consigliere comunale di Girgenti — Crocetti don Agostino fu Antonio, di Fabriano, (Ancona).

Con decreto del 16 settembre 1917:

Gran cordone:

Rebucci comm. dottor Mario, prefetto del Regno, collocato a riposo.

Con decreto del 30 agosto 1917:

ad uffiziale:

Fasoli cav. rag. Antonio, ragioniere capo di prefettura, collocato a riposo.

Con decreti in data del 9 settembre, 4, 7, 11 e 14 ottobre 1917:

a grand'uffiziale:

Rinaldi comm. dott. Almerindo di Giuseppe, da Matera (Potenza), prefetto del Regno, collocato a riposo — Bianchi di Roascio conte comm. dott. Angelo di Bonifacio, da Torino, prefetto del Regno, collocato a riposo.

a commendatore:

Wolner cav. uff. dott. Giulio fu Giuseppe, da Legnago (Verona), medico provinciale, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Magenta cav. rag. Luigi fu Cesare, da Groppello (Milano), ragioniere di prefettura, collocato a riposo — Zanetti cav. Edoardo, ragioniere capo di prefettura, collocato a riposo.

a cavaliere:

Filippini Ernesto, ragioniere di prefettura, collocato a riposo — Simonetti Ludovico fu Antonio, da Napoli, delegato di pubblica sicurezza, collocato a riposo — Vallicelli dott. Alfredo di Giuseppe, da Lendinara (Rovigo), consigliere aggiunto di prefettura, collocato a riposo.

Con decreto del 29 luglio 1917:

a commendatore:

Ristori cav. Cesare Augusto fu Gaetano, da Firenze, residente a Roma.

Sulla proposta del ministro degli affari esteri:

Con decreto del 23 agosto 1917:

a gran cordone:

Rogeri Di Villanova (dei conti) nobile Filippo, console generale di 1ª classe, collocato a riposo.

Con decreti del 2 gennaio 1916, 29 marzo, 12 aprile, 14, 17, 24 giugno 12, 26 luglio e 23, 30 agosto 1917:

a grand'uffiziale:

Talice comm. Alessandro, gerente del Banco italiano in Montevideo.

a commendatore:

Pegorari cav. Pietro, residente a Barcellona — Serpieri cav. Vincenzo, presidente del Comitato della colonia italiana di Atene.

ad uffiziale:

Pozzi Saccani cav. Eugenio, vice presidente della Società italiana di beneficenza dell'Attica — Baldi cav. Carmine, residente a Filadelfia — Lebano cav. Antonio, residente a Montevideo — Fiocchi Giuseppe, id. — Marasco Raffaele, id.

a cavaliere:

Questa Luigi A., residente a Buenos Aires — Bracco Mario Leone, residente a Zurigo — Bianchi Carlo, id. — Vanzina dott. Alberto, residente a La Plata — Meszeli dott. Giovanni, capitano medico di complemento residente a Berna — Nardi Emanuele, residente a Filadelfia — Ronca Felice, R. agente consolare in Trenton N. J. — Romano Pasquale.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreti del 23 agosto e 9 settembre 1917:

a commendatore:

De Dominicis cav. dott. Antonio, intendente di finanza, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Fazzi cav. Domenico, applicato catastale, collocato a riposo.

a cavaliere:

Bussa Lay Giovanni Maria, ricevitore capo del registro, collocato a riposo — Tomba Vittorio, applicato catastale, collocato a riposo — Serrano Giuseppe, applicato catastale, collocato a riposo — Scarabellin Pietro, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocato a riposo — Santuccio Clemente, disegnatore catastale, collocato a riposo — Lazzari Cesare, ing gnere nell'Amministrazione del catasto, collocato a riposo — Lacchini Adolfo, applicato catastale, collocato a riposo — Giliberti Cesare, cassiere capo nelle dogane, collocato a riposo — Dogliotti Alessandro, commissario nelle dogane, collocato a riposo — Di Ponte Matteo, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, collocato a riposo — Bonaccorsi Nicola, geometra catastale, collocato a riposo — Ferretti Andrea, ricevitore capo del registro, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreti del 29 luglio 1917:

ad uffiziale:

Parisio cav. Agostino, colonnello del genio, collocato a riposo.

a cavaliere:

Roemer De Rabenstein Guido, primo capitano di fanteria, collocato a riposo — Sangiorgio Giuseppe, primo capitano d'amministrazione, id. — Mondinelli Giovanni Battista, id., id.

Con decreti del 5 agosto 1917:

a grand'uffiziale:

Buonini cav. Icilio, maggiore generale in posizione servizio ausiliario, collocato a riposo — Romano cav. Paolo, id., id. — Capomazza cav. Francesco, id., id.

a commendatore:

Raccuglia cav. Pietro, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Belluzzi cav. Secondo, maggior generale posizione servizio ausiliario, collocato a riposo.

Con decreti del 19 agosto e del 13 e 20 settembre 1917:

ad uffiziale:

Regazzi cav. Guido, colonnello di fanteria, collocato a riposo.

a cavaliere:

Mantegazza Ernesto, maggiore d'amministrazione in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — Chiola Valentino, primo capitano del genio, collocato in riforma — Castagna Savino, primo capitano di fanteria, collocato a riposo — Majo Epimenio, id., id. — Combi Mario, capitano di fanteria, id.

Con decreto del 26 novembre 1916:

a cavaliere:

Andreis Mario, primo capitano di fanteria, collocato a riposo — Crozza Giovanni, primo ragioniere d'artiglieria di 2ª classe, collocato a riposo.

Con decreti del 2 settembre, 4 e 7 ottobre 1917:

ad uffiziale:

Bani cav. Antonio, colonnello d'artiglieria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

a cavaliere:

Plati Consalvo, capitano di sussistenza, collocato a riposo — Scapinelli Francesco, primo capitano di fanteria, collocato a riposo.

Con decreti del 12 aprile, 16 settembre, 4 e 14 ottobre 1917:

a gran cordone:

Rousseau comm. Guido, direttore generale nel Ministero della guerra.

a commendatore:

Romeo cav. Giuseppe, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Benassai cav. Eduardo, colonnello di fanteria, collocato a riposo — Battaglia cav Federico, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — Pozzi cav Carlo, maggiore generale in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo — Gasparotti cav. Edoardo, id. id. — Russo cav. Ernesto, colonnello di fanteria, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreti del 26, 30 agosto, 13 e 16 settembre 1917:

a grand'uffiziale:

Mercadante comm. Nicolò, consigliere della Corte dei conti.

a commendatore:

Veronesi cav. uff. Sante, capo sezione di ragioneria nel Ministero del tesoro — Roverano cav. uff. Angelo, capo sezione amministrativo di 1ª classe nel Ministero del tesoro, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Rendano cav. dott. Eugenio, referendario della Corte dei conti — Rossi cav. Guglielmo, capo sezione amministrativo nel Ministero del tesoro — Libertini cav. Enrico, procuratore erariale.

a cavaliere:

Di Fuccia Francesco, primo segretario negli uffici della Corte dei conti — Cardinali Tito, id. — Castagna Giovanni, primo ragioniere nelle Intendenze di finanza — Stuart Giacomo, id. — Barone Vincenzo, id. — Giordani Palmiro, primo segretario nelle delegazioni del tesoro.

Con decreti 26 agosto, 4, 11, 28 ottobre 1917:

a grand'uffiziale:

Vanni comm. Ruggiero, avvocato erariale distrettuale, collocato a riposo.

a commendatore:

Zarù cav. uff. Giulio, consigliere della Camera di commercio di Roma, reggente della Banca d'Italia.

ad uffiziale:

Roli cav. Angelo, archivista capo nel Ministero del tesoro, collocato a riposo — Petrai cav. Giuseppe, archivista capo nel Ministero del tesoro, collocato a riposo — Badoglio cav. Guido, capo sezione di ragioneria 1ª classe nel Ministero del tesoro, collocato a riposo.

a cavaliere:

Cimmino Enrico, archivista di 2ª classe nel Ministero del tesoro, collocato a riposo — Bronner Edoardo, capo ufficio nella Banca d'Italia — Ripetti Alessandro, id. — Avogadro Agostino, id. — Petagna Emanuele, capo dell'ufficio di ragioneria del Credito fondiario del Banco di Napoli — Canova Egidio, ragioniere — Giacon Antonio, direttore della Banca popolare di Cittadella — Gasola Giovanni Battista, ragioniere — Carrara dott. prof. Giuseppe fu Sigismondo — Di Biasi Ludovico, archivista di 3ª classe

nel Ministero del tesoro, collocato a riposo — Rossi Gualberto Remigio Luigi, primo segretario di 2ª classe nelle delegazioni del tesoro, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro della marina:

Con decreti 5 aprile, 12, 15, 26 e 29 luglio 2 e 9 agosto 1917:

a cavaliere:

Quadrini mons. Giuseppe, cappellano capo della R. marina — L... notte Lodovico, capitano macchinista nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria — Mauro Emilio, id. id. — Villa Moldo, id. id. — Marchese Agostino, già sottotenente nel corpo R. Equipaggi — Da Re Napoleone, capitano del corpo R. equipaggi, collocato in posizione ausiliaria — Cappellieri Onofrio, id. id. — Parodi Luigi, id. id. — Pirrelli Luigi, capitano macchinista nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria — Basile Andrea, tenente di vascello — Petrillo Raffaele, capitano macchinista nella R. marina, collocato in posizione ausiliaria.

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti:

Con decreti del 12, 26, 28 luglio, 23, 26 agosto 2 e 6 settembre 1917:

a commendatore:

Bini cav. uff. Attilio, cancelliere di Corte d'appello, collocato a riposo.

ad uffiziale:

D'Andrea cav. Donato, sostituto segretario di procura generale di Corte d'appello, collocato a riposo.

a cavaliere:

Sotti Giovanni, vice cancelliere di Corte d'appello, collocato a riposo.

De Bellis Antonio, segretario di R. procura, collocato a riposo — Brunelli Vincenzo, cancelliere di sezione di tribunale, collocato a riposo — Serino Rosario, cancelliere di sezione di tribunale, id. — Aragosta Nicolò Zeffirino, id. id. — Papa Lugaro Pietro, id. id.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreti 29 luglio e 9 agosto 1917:

a commendatore:

Mastelloni cav. uff. avv. Ugo, direttore capo divisione nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici — Lamberti cav. ufficiale ing. Tommaso, ispettore superiore del R. corpo del genio civile.

a cavaliere:

Amati ing. Giuseppe, residente a Padova — Gaslini Egidio, residente a Genova — De Cupis Guido, residente a Roma — Gaslini Gerolamo, residente a Genova — Davide Pasquale, aiutante nel R. corpo del genio civile — Buttafarri ing Gaetano, residente a Trapani — Bernardi ing. Luigi, residente a Bologna — Rotter ing. Antonio, residente a Mantova.

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari:

Con decreti 2 e 16 settembre 1917:

a commendatore:

Orso cav. uff. ing. Quinto, sotto-capo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie di Stato — Grillo cav. uff. ing. Gaspare, id. id.

ad uffiziale:

Pattacini cav. Egidio, ispettore capo nell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, collocato a riposo.

a cavaliere:

Michetto Giacinto, capo ufficio nell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, collocato a riposo — Gai Orlando, capo stazione principale delle ferrovie di Stato, collocato a riposo — De Gregori Camillo, ispettore capo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato — Anelli Giovanni, id., id. — Perosino dott. Giovanni, id. id. — Carregaro Negrin Cesare, ispettore principale, id. — Bruni cav. Emilio, id., id. — Merega ing. Gio. Battista, id., id. — Tagliacozzo ing. Dario, id., id. — Beretta ing. Stefano, id., id. — Pellegrino ing. Dante, id., id. — Genuardi ing. Filippo, id., id. — Leoni Fabio, capo stazione principale, id., id. — Pucci avvocat Pasquale, capo dell'ufficio legale della Società italiana dei servizi marittimi.

Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica:

Con decreti del 14 gennaio, 1° marzo, 12 aprile, 24 maggio e 24 giugno 1917:

a commendatore:

Blonda Pietro, ordinario nei Reali Licei, collocato a riposo — Tarducci prof. Francesco, preside di R. liceo-ginnasio, collocato a riposo — Berta avv. Edoardo Augusto, pubblicista in Torino — Fiaccarini dott. Ivo, benemerito della pubblica istruzione in Pozzuoli — Cologna prof. Achille, libero docente nel R. Istituto tecnico superiore di Milano.

ad uffiziale:

Arnulf prof. Francesco, direttore di R. scuola tecnica collocato a riposo — Pergami prof. Agostino, capo d'istituto effettivo nella R. scuola normale di Cremona collocato a riposo — Avetta dott. Adolfo, bibliotecario nelle Regie Biblioteche, collocato a riposo.

a cavaliere:

Borgogelli prof. Ercole, ordinario nella R. scuola di Urbino, collocato a riposo — De Cola Valmiro, economo nel R. Convitto nazionale di Reggio Calabria, collocato a riposo — Piantieri prof. Angelo, libero docente nella R. Università di Napoli — Ferrevoli Onofrio, maestro elementare in Bari — De Blasi prof. Luigi libero docente nella R. Università di Palermo — Talice Paolo, pubblicista in Torino — Cavallaro prof. Giuseppe, libero docente nel R. Istituto di studi superiori di Firenze — Pantalini prof. Oreste, benemerito delle Belle arti — Sofia Alessio Francesco, maestro elementare in Radicena — Poligneri prof. Antonio, ordinario nel R. ginnasio di Altamura, collocato a riposo.

Con decreti 24 giugno, 29 luglio, 2 agosto, 2 e 23 settembre 1919:

a grand'uffiziale:

Masi dott. Vincenzo, direttore generale nel Ministero dell'Istruzione pubblica collocato a riposo.

a commendatore:

Ranelletti dott. cav. uff. Omero, primo segretario nel Ministero della pubblica istruzione.

ad uffiziale:

Stefani Alighiero, maestro di musica — Danese Raffaele, rettore nei convitti nazionali, id. — Siri prof. Vincenzo, direttore di R. scuola tecnica, id.

a cavaliere:

Bonacossa prof. Alessandro, ordinario nel R. Politecnico di Torino, collocato a riposo. — Moscone Enrico, vice rettore nei convitti nazionali, id.

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreti del 30 agosto, 13 e 23 settembre 1917:

a cavaliere:

Valerio Gaetano, primo segretario nell'Amministrazione delle poste e telegrafi, collocato a riposo — Badengo Pietro, capo d'ufficio id., id. — Mas Ernesto, primo ufficiale id., id. — Cancedda rag Giuseppe, primo ufficiale id., id. — Falconi Francesco, primo ufficiale id., id. — Branca Pompeo, primo ufficiale id., id. — Perazzo Fernando, primo ufficiale id., id. — Saviotti Giovanni, primo ufficiale id., id. — Sola Guglielmo, primo ufficiale id., id.

Con decreto del 16 settembre 1917:

a commendatore:

Perilli ing. cav. uff. Guglielmo, capo divisione nell'Amministrazione

delle poste e telegrafi — Gardano cav. uff. Pietro, capo divisione id. — Melillo cav. uff. Enrico, capo divisione id. — Jona ing. cav. uff. Emanuele, capo divisione id.

ad uffiziale:

Cammelli cav. Enea, capo sezione nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — Pagliuzzi cav. Felice, id. id. id. id. — Cogliolo cav. Cesare, id. id. id. id. - Gaspari cav. Lucilio Edoardo, id. id. id. id. — Tedeschi cav. Numa Pompilio, id. id. id. id. — Ortis cav. Salvatore, id. id. id. id. — Splendori cav. Antonio, id. id. id. id. — D'Alò cav. Riccardo, id. id. id. id. — Felici cav. Giuseppe Guglielmo, id. id. id. id. — Canziani cav. Celestino, id. id. id. id. — Angelotti cav. Vittorio Emanuele, primo segretario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — Passaggio cav. Francesco, id. id. id. id.

a cavaliere:

Marcone dott. Francesco, primo segretario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — Ferri Angelo, id. id. id. id. — Torre Giuseppe, id. id. id. id. - Righi Giuseppe, id. id. id. id. id. — Giudice Francesco, id. id. id. id. id. — Crudeli Giuseppe, id. id. id. id. id. — Marcelli Carlo, id. id. id. id. id. — Mensi Arnaldo, id. id. id. id. id. — Tesone Raffaele, id. id. id. id. id. — Petriccioni Achille, id. id. id. id. id. — Messerotti Benvenuti dott. Lorenzo, id. id. id. id. — Vasquez rag. dott. Carlo Alberto, id. id. id. id. — Cantalamessa Luigi, id. id. id. id. id. — De Lorenzis dott. Vincenzo, id. id. id. id. — Ferruzza dott. Gaetano, id. id. id. id. — Donatuti dott. Alfredo, id. id. id. id. — Marsili Massimo, id. id. id. id. id. — Baratti Carlo, id. id. id. id.

Jurgens dott. Carlo, primo ragioniere nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — Tanese Rodolfo, primo ragioniere id. — Raffa Vincenzo, segretario id. — Maresca Raffaele di Raffaele, segretario id. — Franceschetti dott. Remo, segretario id. — Somma Antonino, segretario id. — Daina Ercole Guido, id. id. — Genuini Vincenzo, capo ufficio id. — Volpini Gondolfo, capo ufficio id. — Poiani Aristotele, capo ufficio id. — Balis-Crema Luigi, capo ufficio id. — Guidi Giulio, applicato principale nell'Amministrazione dei telefoni — Patriarca Domenico, applicato principale id.

Francardi Giuseppe, primo ufficiale nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — Fontana Oscar, primo ufficiale id. — Ferri Ernesto, primo ufficiale id. — Scola Luigi, primo ufficiale id. — Gianasso Natale, primo ufficiale id. — Villamena Nicolò Mario, applicato nell'Amministrazione dei telefoni — Collalto Giuseppe, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi — Paciello Salvatore, primo ufficiale id. — Serafini-Fracassini Alberto, primo ufficiale id. — Garrone Carlo, ufficiale id.

Gelli Ernesto, ufficiale d'ordine id. — Buccino Giovanni Enrico, ricevitore id. — Capozio Francesco, id. — Campus Antonio, id. — Buono Domenico, id. — Nicoletti Domenico fu Raffaele, id.

Sulla proposta del ministro dell'industria commercio e lavoro:

Con decreti del 7 18 gennaio, 4 11 marzo, 1 12 22 aprile, 17 maggio, 4 10 giugno, 8 luglio, 26 agosto 1917.

a gran cordone:

Tocci grand'uff dott. Carlo, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dimissionario.

a grand'uffiziale:

Dragoni comm. prof. Carlo, ispettore generale nel Ministero per la industria, il commercio e il lavoro, dimissionario.

a commendatore:

Vinciguerra cav. uff. dottor Decio, direttore della Regia stazione di piscicoltura di Roma — Poggi cav. uff. Anacleto, agente generale in Milano dell'Istituto nazionale delle assicurazioni — Casaglia cav. uff. direttore capo di ragioneria nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro — Bianchelli cav. uff. rag. Umberto, industriale, Roma — Andreis cav. uff. Ettore, industriale Desenzano — Del Vo cav. uff. Giovanni Battista, direttore della sede della Banca commerciale di Venezia — Peroni cav. uff. Giovanni, industriale Roma.

ad uffiziale:

Rosada cav. prof. Carlo, capo sezione nel Ministero d'industria, commercio e lavoro — Scalabrino cav. dott Giacomo id. — Pardo cav. dott. Guido, segretario di Gabinetto di S. E. il ministro per l'industria, commercio e lavoro — Battaino cav. rag. Luigi, segretario di Gabinetto di S. E. il sottosegretario di Stato per la industria, commercio e lavoro — Ragno cav. prof. ing. Saverio, direttore del Regio istituto industriale « A. Volta » Napoli — Andreoni cav. ing. Luigi, direttore della Regia scuola industriale di Reggio Calabria — Rotondo cav. Giacinto, capo movimento del Punto Franco di Napoli.

Piacentini cav. avv. Filippo, sottocapo del servizio legale dell'Istituto italiano di credito fondiario, Roma — Zannoni cav. Italo, commerciante, Roma — Musoni cav. dott. prof. Francesco, presidente del circolo speleologico ed idrologico friulano, Udine — Scotti cav. Arturo, archivista capo nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro, Roma — Carpani cav. Pietro, R verificatore metrico — Da Villa cav. Giuseppe, capo del R. Ufficio matricola di Napoli — Masciangelo cav. rag. Pietro, direttore della Banca popol. coop. di Lanciano, Chieti — Chizzolini cav. ing. Antonio, industriale, Milano — Capone cav. Enrico, consigliere della Camera di commercio di Salerno — Panfili cav. Luigi, direttore della Banca cooperativa di San Benedetto del Tronto (Ascoli) — Comerio cav. Luca, industriale, Milano — Ascoli cav. Leone, industriale, Perugia — Bacci cav. prof. Luigi, insegnante di lingua spagnola nel R. Istituto superiore di studi commerciali in Roma — Russi cav. dott. Antonio, già componente del Consiglio d'amministrazione della R. scuola professionale « Sant'Altamura » in Foggia — Marchetti cav. dott. Livio, capo sezione nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro — Mancini cav. rag. Carlo, primo ragioniere nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro — Toma cav. Guido, condiretto della Banca veneta in Padova.

Levi cav. Filippo, industriale Genova — Castelli cav. Giuseppe, industriale, Roma — Volpe cav. Attilio, industriale, Torreano, (Udine).

a cavaliere:

Bertuccioli dott. Virginio, ragioniere nel Ministero d'industria, commercio e lavoro — Brunotti Torquato, archivista, id. — Montelatici, id. — Torracca Antonio, id. — Zecchi Paolino, id. — Russo Pietro, id.

Chiappi dott. prof. Torquato, assistente nella R. stazione di piscicoltura di Roma — Caminati ing. Carlo, direttore della R. scuola professionale « Luigi di Savoia ». Chieti — Bevacqua Salvatore, professore della R. scuola industriale di Reggio Calabria — Marobbio Carlo, R. agente commerciale in Persia — Geraci Vincenzo, consigliere Camera commercio di Palermo — Mormino Pasquale, commerciante, Termini Imerese.

Rizzi Leonardo, presidente della Camera di commercio di Piacenza — Simi Alberto, archivista nel Ministero d'industria, commercio e lavoro — Savi prof. Teodolindo, industriale, Milano — Bruschi Roberto, rappresentante di commercio, Milano.

Romanelli Francesco, cassiere della sede della Banca commerciale in Genova — De Dato Corrado, commerciante, Molfetta — Polistina Rocco, commerciante, Favazzina (Reggio Calabria) — Fiocchi rag. Abdon, direttore dell'Istituto Vittorio Emanuele III in Reggio Calabria — Ponti Achille, industriale, Blevio (Milano) — Duval Alberto, id. Pesaro — Preda Piero, id. Milano — Persiani Luigi, direttore del Monte di pietà di Roma — Sommella Stanislao, industriale, Napoli — Minto Alessandro, direttore dello Iutificio di Piazzola sul Brenta (Padova) — Di Simone dott. Domenico, direttore dell'ufficio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari in Roma — Morandi ing. Vittorio, direttore tecnico della Ferriera « Bruzzo » in Bolzanetto (Genova) — Cecchini Marco, cassiere dell'Istituto italiano di

credito fondiario in Roma — Giacoboni rag. Sebastiano, capo sezione di ragioneria della Cassa nazionale di previdenza in Roma.

Penso Gustavo, commerciante, Messina — Besozzi dott. Luigi, industriale, Mombello (Como) — Spagnoletto Enrico, commerciante, Roma — Sartogo dott. Antonio, medico della Società operaia di Cividale (Udine) — Fiorentini Filippo, commerciante, Roma — Sorrentino Lorenzo, Torre del Greco — Rovatti rag. Luigi, direttore della sede della Banca commerciale in Padova — Vacca Giuseppe, ragioniere della Banca popolare di Gerace Marina (Reggio Calabria) — Melandrone Giovanni Battista, commerciante, Milano, — Preziotti Giacobbe, industriale, Cannara (Perugia) — Guardabassi Domenico, commerciante, (Roma) — Tabacchi Luigi, commerciante, Torino — Vasta avv. Nicolò, presidente del Consiglio d'amministrazione della scuola di arti e mestieri di Giarre (Catania) — Borelli cav. Luigi, industriale, Torre del Greco — Job Gregorio, commerciante, Tarcento (Udine) — Tedesco Annunziato, industriale, San Giorgio Morreto (Reggio Calabria).

Galimberti Giacomo, industriale, Monza — Ferro Santi, direttore della Banca popolare di Catania — Saia Ernesto, procuratore della filiale della Banca commerciale italiana in Acireale (Catania) — Faralli Eugenio, commerciante in Castiglion Fiorentino (Arezzo — Specogna Giuseppe, industriale, Tarcetta (Udine) — Blanc barone dott. Giovanni Alberto, industriale in Roma — Vecchi Luigi, ragioniere nel Ministero per l'industria, commercio e lavoro — Guerrieri Luigi, archivista id. — Capoani Augusto, id. — Lucertoni Domenico, id. — Gadotti Armando, id. — Lapiccirella Giacinto, applicato id. — Brunetti Vito, Regio verificatore metrico — Ferraccini Silvio, industriale, Torino — Tabasso Alfredo, industriale, Torino — Vismara Currò dott. Antonio, industriale, Milano — Pellegrini Ugo, vice direttore della Banca italiana di sconto a Verona — Puricelli rag. Oreste, industriale, Gallarate (Milano) — Patitucci Michele, presidente della R. scuola industriale di Cosenza — Odoni prof Giuseppe, vice direttore della R. scuola superiore d'arti applicata all'industria di Venezia — Colleoni Lorenzo, industriale, San Pellegrino (Bergamo) — De Toffoli ing. Domenico, consigliere della Camera di commercio di Treviso — Murray Roberto, segretario della Conferenza interparlamentare del commercio — Piatti Tarsilio, commerciante, Milano — Calzolari dott. prof. rag. Luigi, direttore della Cassa di risparmio di Ferrara — Cannavale Edoardo, industriale, Napoli — Rosti Ugo, commerciante, Milano — Frisoni Carlo Enrico, banchiere, Genova — Carosi Nazzareno, capo ufficio presso la Banca commerciale, Roma.

Bruno Nicola, commerciante, Napoli — Cocco Antonio, vice presidente della Camera di commercio di Cagliari — Della Giovanna rag. Isnardo, direttore della Cassa di risparmio di Piacenza — Amadei Arturo, direttore della Banca popolare di Urbino — Manca Giovanni, commerciante, Cagliari — Revel Giuseppe, industriale, Milano — Messina Silvestro, id., Cannitello (Reggio Calabria) — Galliano Giuseppe, agente marittimo, Genova — Tomassini Vincenzo, commerciante, Roma — De Nicola avv. Ettore, id., Napoli — Bernardini Aristide, id., Roma — Falconi avv. Leonardo, industriale, Capracotta (Campobasso).

Benaglia Rinaldo, Firenze — Potorti Paolino Michele, industriale, Catanzaro — Lionetti Pietro, commerciante, Barletta (Bari) — Supino Carlo, id., Napoli — Tordini Felice, direttore della Cassa di risparmio di Fermo.

Biondi Romano, industriale, Roma — Giorgini Alessandro, presidente della Camera di commercio di Carrara — Biondi Biondo, industriale, Roma — Del Monte Asdrubale Alfredo, commerciante, Napoli — Manzolini Ettore, industriale, Roma — Gioeli Vincenzo, consigliere della Camera di commercio di Potenza — Grandis Attilio, commerciante, Roma — Tripodi Vincenzo, consigliere della Camera di commercio di Reggio Calabria — Baraldi Guglielmo, industriale, Reggio Calabria — Calilli Raffaele, industriale, Lecce — Guida dott. Michele, condirettore della sede del Credito italiano a Catania — Lamborghini Vittorio, assicuratore, Roma — Cherubini Giuseppe, direttore della Banca Popolare di Modena — Baggi Francesco, presidente della Cassa di risparmio di Sassuolo — Malfatti nobile Tito, presidente dell'Associazione tra i commercianti ed industriali di Adria.

Triboli Giuseppe, industriale, Roma — Pellegrini Pietro, id., Milano — Gallone Carmine, id., Roma — Farina Antonino, id., Sciacca (Girgenti) — Pellegrini Guglielmo, assicuratore Vercelli — Belletti Carlo, commerciante, Roma — Sangiovanni Gelmini Ezio, direttore dell'Istituto « Arti grafiche » di Bergamo — Pachetti avv. Pietro, consulente legale del Monte dei Paschi in Siena — Rodari Attilio, industriale, Luino (Como) — Gargano Nicola, commerciante, Napoli — Ventura Eugenio, industriale, Roma — Randazzo Giuseppe, industriale, Ceva (Cuneo) — Messineo Francesco fu Pasquale, commerciante, Reggio Calabria — Fontana prof. Vincenzo, gia insegnante legislazione doganale nel Regio istituto commerciale di Firenze — Tesini Giuseppe, commerciante, Roma — Forte Matteo, industriale, Salerno — Fossati Giacomo, industriale, Genova — Visca Ettore, commerciante, Aquila.

Giraudo Giovanni Batista, industriale, Castellamonte (Treviso) — Scarpati Edoardo, industriale, Napoli — Romani Augusto, industriale, Roma — Canessa Cesare, commerciante, Napoli — Bozzato rag. Giuseppe, direttore della Cassa nazionale ferrovieri, Bologna — Ottolenghi Salvatore, commerciante, Roma — Carminati rag. Enrico, industriale, Milano — Scotto Nicola, industriale, Sant'Elia Fiumerapido — Sifflotti Salvatore Amilcare, assicuratore, Bari — De Rosa Salvatore, applicato di 1ª classe nel Ministero d'industria, commercio, e lavoro, collocato a riposo — Martucci Giuseppe, R. verificatore metrico, collocato a riposo — Durando Francesco, R. verificatore metrico, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il numero 726 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordine di precedenza fra i ministri segretari di Stato è determinato dalla loro anzianità di servizio nella qualità di ministro.

Nell'assenza del presidente del Consiglio, le funzioni sono assunte dal ministro da lui designato.

Art. 2.

È revocata ogni disposizione contraria a quella del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Il numero 716 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1335, che istituisce un Ente autonomo con la denominazione di Ente portuale di Carrara per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Carrara;

Visto il R. decreto 21 marzo 1910, n. 304;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per il funzionamento dell'Ente autonomo istituito con decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1335, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Carrara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PEANO — SCHANZER — ABBIATE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

REGOLAMENTO per l'Ente portuale di Carrara.

CAPO I.

Costituzione dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente portuale di Carrara, istituito con decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1335, ha la durata di anni settanta a decorrere dall'11 agosto 1919 ed è amministrato da un Consiglio composto in conformità delle prescrizioni del decreto Luogotenenziale citato.

Art. 2.

La carica di componente il Consiglio di amministrazione è incompatibile con la qualità di:

a) attore o convenuto e loro patrocinatori in un giudizio contro l'Ente;

b) arbitro o perito in un giudizio in cui l'Ente sia parte;

c) partecipante direttamente od indirettamente ad appalti o servizi d'interesse dell'Ente;

d) stipendiato o salariato dell'Ente;

e) ascendente o discendente, parente o affine sino al 2° grado delle persone, di cui alle lettere precedenti;

f) debitore dell'Ente costituito in mora.

È incapace di coprire detta carica chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Il mandato del presidente e dei consiglieri è personale, e scade ogni quadriennio dalla data della prima adunanza del Consiglio, salvo riconferma.

Due mesi prima della scadenza del quadriennio il presidente promuove dalle Amministrazioni interessate la designazione dei rispettivi rappresentanti, che dovrà essergli notificata almeno un mese prima della scadenza del mandato.

Art. 4.

I consiglieri d'amministrazione decadono dalla carica se mancano a quattro adunanze consecutive, a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

Nel caso di tale decadenza, come anche nei casi di cessazione straordinaria del mandato per rinuncia, per sopravvenuta incompatibilità o incapacità giuridica o qualsiasi altra causa, vien provveduto alla sostituzione del rappresentante entro un mese, nel modo prescritto dall'art. 3.

Il nuovo nominato rimane in carica per il restante periodo di tempo, pel quale sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art 5.

La decadenza e la cessazione straordinaria del mandato di cui all'articolo precedente sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato nei casi di assenza o di incompatibilità.

La decisione ha carattere definitivo.

Art. 6.

Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e in sedute straordinarie. Le ordinarie avranno luogo ogni due mesi, le straordinarie dietro invito del presidente di sua iniziativa, o quando ne abbia richiesta scritta da parte di almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso la convocazione ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal consigliere più anziano.

Art. 7.

Gli avvisi di convocazione, unitamente con l'elenco degli argomenti da trattare, sono diramati a mezzo di lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza è sufficiente che l'avviso, con l'ordine del giorno, sia spedito in via telegrafica quarantotto ore prima della riunione.

In nessun caso possono essere trattati affari non iscritti nell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio, al completo e con voto unanime, decida diversamente.

Art. 8.

Le sedute del Consiglio non sono valide se non vi intervengano almeno sei dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, e in caso di parità è decisivo il voto del presidente.

Il segretario generale dell'Ente è segretario del Consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo.

Egli però non può assistere alle discussioni su materia che interessi personalmente lui o quando il presidente e il Consiglio lo ritengano opportuno.

Art. 9.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione si astengono dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni su argomenti che li interessino personalmente, o interessino congiunti o affini sino al 4° grado civile, o che riguardino aziende o ditte, con le quali abbiano rapporti di interesse o di affari.

Art. 10.

Il processo verbale di ciascuna adunanza è redatto dal segretario generale; in caso di suo impedimento o di assenza, da un funzionario dell'Ente all'uopo autorizzato, e dal consigliere meno anziano nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 8.

Deve contenere il riassunto della discussione nonchè l'integrale deliberazione del Consiglio col relativo numero dei voti.

Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale risulti il suo voto ed i motivi del medesimo.

Il verbale viene letto e sottoposto all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva, oppure seduta stante nei casi di urgenza; è quindi firmato dal presidente e dal segretario generale o da chi ne fa le veci.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione con regolamento interno stabilisce in favore dei consiglieri un emolumento in misura non superiore a L. 2000 (duemila) annue, da corrispondere in parte sotto forma di medaglia di presenza per seduta ed in parte come indennità complessiva alla fine di ogni esercizio finanziario, nella misura che verrà determinata dal Consiglio di amministrazione.

Ai membri del Consiglio, non domiciliati in Carrara, vien corrisposta, a carico dell'Amministrazione da cui sono stati designati, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che le avessero sostenute, l'indennità di missione.

CAPO II.

Organi e loro attribuzioni.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberativo dell'Ente e decide in qualsiasi materia di competenza di esso, salvo le attribuzioni che il decreto costitutivo e il presente regolamento demandano al presidente.

Art. 13.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Egli:

a) sovrintende a tutto l'andamento dell'Ente e ne coordina l'attività dei diversi uffici,

b) determina gli affari e dispone la materia da sottoporsi all'esame del Consiglio;

c) convoca e presiede le adunanze;

d) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e cura l'osservanza delle norme legislative e regolamentari, alle quali l'Ente è soggetto;

e) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati;

f) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

g) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente, oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio;

h) rende esecutori i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti o da altri proventi;

i) presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento suo e del vice presidente;

l) nomina, sentito il rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici, il collaudatore pei lavori, il cui importo, secondo lo stato finale sia compreso fra cinquantamila e centomila lire;

m) delibera sulle licenze nei limiti indicati nell'art. 40;

n) dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione ed alla concessione di aree, impianti meccanici, nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

o) può prendere sotto la sua responsabilità - e salva sempre, anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva - le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione del Consiglio medesimo e sia dovuta a causa nuova e posteriore alla ultima adunanza.

Art. 14.

Al presidente è dovuta un'indennità annua di L. 15.000 (quindicimila) da corrispondersi a dodicesimi posticipati.

Art. 15.

Il vice presidente sostituisce il presidente nei casi di assenza o di altro impedimento.

Può inoltre esercitare le attribuzioni che il presidente ritenga di delegargli.

CAPO III.

Uffici ed impiegati.

Art. 16.

Per il disimpegno delle sue attribuzioni l'Ente ha un ufficio di segretariato, un ufficio tecnico e una ragioneria.

Art. 17.

Il segretario generale è preposto all'andamento dei servizi amministrativi ed ha le attribuzioni di capo del personale del segretariato e della ragioneria.

Art. 18.

La ragioneria cura, sotto la personale responsabilità del ragioniere, la tenuta dei libri contabili necessari al regolare funzionamento dell'azienda, e in particolare del conto impegni, del copia mandati, dello scadenziario dei pagamenti ad epoca fissa, del registro degli atti impeditivi di pagamento, del registro delle entrate e degli inventari dei beni mobili ed immobili.

Art. 19.

La nomina e la revoca del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria sono fatte su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il personale d'ordine e di servizio viene assunto e licenziato dal presidente.

Art. 20.

Il personale, posto a disposizione dell'Ente da Amministrazioni di Stato, rimane soggetto alle norme disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene.

Per le punizioni superiori alla censura il presidente deve riferire all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Il presidente può, peraltro, esonerare detto personale dal servizio, in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni.

Art. 21.

Al personale direttamente assunto dall'Ente il presidente può, sentito il segretario generale, infliggere la censura o la sospensione dello stipendio fino a cinque giorni, udite le discolpe dell'interessato.

Per le maggiori pene disciplinari e per le punizioni di qualsiasi grado ai capi ufficio, ove questi siano direttamente assunti dall'Ente decide il Consiglio di amministrazione, salvo la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 per il personale d'ordine e di servizio.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'interessato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua successiva adunanza.

La decisione del presidente e la deliberazione del Consiglio nei limiti della rispettiva competenza hanno carattere definitivo. Al personale direttamente assunto sono estese le disposizioni degli articoli 9 e 10 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 22.

Le indennità per trasferte e traslochi ai funzionari dell'Ente vengono liquidate nella misura stabilita dallo Stato per i propri impiegati.

Ai capi ufficio spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

Art. 23.

La competenza e l'ordinamento dei singoli uffici e tutto quanto

riguarda il trattamento degli impiegati e salariati saranno stabiliti con regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.

CAPO IV.

Gestione finanziaria ed amministrativa.

Art. 24.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, col quale giorno si chiudono tutte le operazioni e i conti relativi all'esercizio finanziario.

Art. 25.

La ragioneria prepara per il 31 ottobre di ciascun anno lo schema del bilancio preventivo per l'anno seguente, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Esso è costituito dal bilancio economico e da quello finanziario.

Il bilancio economico comprende:

a) nella parte attiva le rendite, i ricavi, le entrate reali o figurative ed il profitto che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo;

b) nella parte passiva le spese reali e figurative, gli oneri, i consumi e le perdite che si presume abbiano a verificarsi nello stesso periodo.

Il bilancio finanziario indica le entrate e le spese da riscuotere e da pagare, reali e figurative, che si prevede di accertare nell'anno.

Art. 26.

Il conto consuntivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ente non oltre il primo di marzo di ciascun anno. Copia di esso dovrà essere comunicata ai membri del Consiglio almeno 15 giorni avanti la discussione.

Tale conto ha a corredo apposite tabelle dimostranti il movimento avvenuto nella sostanza patrimoniale dell'Ente, la sua consistenza e l'utile o la perdita netta dell'esercizio, nonchè la relazione sull'andamento generale dell'azienda.

Non oltre quindici giorni dall'approvazione, il bilancio consuntivo sarà rimesso ai Ministeri interessati.

Art. 27.

Mediante contratti, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio di amministrazione con sua deliberazione motivata, si provvede a tutti gli acquisti, trasporti, alienazioni, appalti e lavori riguardanti i servizi dell'Ente.

Art. 28.

L'autorizzazione delle spese spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione ed al presidente nel limite che verrà dal Consiglio stesso determinato.

I capi di ufficio sono ordinatori secondari delle spese nei limiti dei fondi messi a loro disposizione.

Art. 29.

Gli atti che importino impegno od ordinativo di spesa, esclusi quelli di ordinazione secondaria, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, debbono essere firmati dal presidente, dal segretario generale e dal ragioniere.

Ove questi non creda, per qualsiasi motivo, di darvi corso, ne riferisce al presidente, il quale può disporre, mediante ordine scritto, l'esecuzione del provvedimento, salvo a sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.

Art. 30.

Il servizio di cassa dell'Ente può essere disimpegnato da Istituti di credito all'uopo richiesti, i quali, entro i limiti delle disposizioni date dal presidente, possono aprire crediti a favore dei funzionari dell'Ente, per porli in grado di provvedere, mediante rilascio di buoni, al pagamento di spese da farsi in economia ed a quelle altre, che saranno determinate dal Consiglio.

Art. 31.

L'Ente può emettere a favore dei propri funzionari mandati di anticipazione fino a L. 10.000 e di apertura di credito fino a L. 100.000 per l'esecuzione dei lavori e per le spese in economia.

Non può essere emesso un nuovo mandato per lo stesso oggetto se non sia stato presentato il rendiconto giustificativo di almeno due terzi di quello precedente.

I mandati sono firmati dal presidente e dal segretario generale e portano il visto del ragioniere.

Art. 32.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme poste a loro disposizione, fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

All'uopo essi devono rendere conto delle somme loro erogate nei termini periodici al riguardo stabiliti, e in ogni caso, non oltre la fine dell'anno finanziario ed ogni qual volta cessi lo scopo dell'anticipazione o dell'apertura di credito e l'incarico relativo.

Art. 33.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro o che sono incaricati del deposito e della custodia di valori, devono prestare cauzione, il cui ammontare è determinato dal Consiglio d'amministrazione.

Possono essere dispensati dal prestare cauzione i funzionari che ricevono anticipazioni a termine dell'art. 31. Ove gli agenti consegnatari si avvalgano di impiegati o di commessi, rispondono in proprio dell'opera di costoro, anche se l'assunzione di essi sia stata approvata dall'autorità competente.

La responsabilità degli agenti consegnatari non diminuisce per la vigilanza, sindacato e riscontro che venga esercitato sulla loro gestione.

Art. 34.

Per ottenere il contributo sulle spese di costruzione delle opere, di cui al n. 1 dell'art. 2 della convenzione 10 giugno 1919 l'Ente, al termine di ciascun esercizio finanziario, rimette in doppia copia al Ministero dei lavori pubblici i certificati pei pagamenti fatti agli imprenditori e i documenti di spesa con la richiesta di pagamento, nonchè l'elenco delle somme dovute dagli Enti locali, quale contributo di legge.

Detto elenco diventa definitivo, a norma e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, dopo che il Ministero l'avrà restituito vistato o se entro due mesi dalla comunicazione non avrà fatto alcuna osservazione in merito.

A ciascuno degli Enti interessati viene data comunicazione dello estratto di tale elenco definitivo perchè eseguа il rimborso delle spese di sua spettanza entro i novanta giorni dalla data della comunicazione.

Alla fine del primo semestre di ogni anno l'Ente rimette ai prefetti l'indicazione presuntiva dell'ammontare del contributo degli Enti locali nella spesa da sostenersi nell'anno successivo per le opere di cui sopra.

Tale comunicazione non pregiudica il rimborso della maggiore spesa che fosse accertata all'atto della liquidazione.

Art. 35.

A partire dall'11 agosto 1919 l'Ente subentra in tutti i diritti dello Stato sui proventi di concessioni o affitti di aree, fabbricati e locali, diritti di sosta, ecc.

Fino a quando l'Ente non potrà provvedere direttamente, per mezzo dei suoi uffici, alla riscossione dei proventi di concessione od affitti di aree, fabbricati locali ed impianti, nonchè delle tasse e diritti di sosta, l'Amministrazione governativa continuerà a percepirli, salvo a rimborsarli su richiesta dell'Ente. Questo, però, ha sempre facoltà di prendere visione, negli uffici doganali, a mezzo di propri delegati, dei registri e bollettari concernenti la riscossione delle speciali tasse portuali, dopo aver preso accordi col direttore della dogana.

CAPO V.

Lavori.

Art. 36.

Tutti i progetti tecnici sono rimessi all'approvazione del Consiglio

di amministrazione È richiesto però necessariamente l'intervento del rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici, qualora la spesa preventiva non superi le L. 100.000. In caso di urgenza il Consiglio può autorizzare l'esecuzione dei lavori entro il limite di L. 50.000 in pendenza della presentazione del progetto.

In caso di somma urgenza, qualora si tratti di prevenire danni alle opere, oppure di ristabilire e garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato, i lavori possono essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la ratifica del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

CAPO VI.
Esercizio.

Art. 37.

Le aree e le banchine di cui l'Ente ha la gestione in base all'art. 2 della convenzione 10 giugno 1919, sono distinte in tre categorie:

1° aree e banchine occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo pel tempo occorrente al disbrigo delle operazioni medesime;

2° aree e banchine concesse per più lungo tempo e per altri usi, i quali però non compromettano la revocabilità della concessione *ad nutum* e la rimessa nel pristino stato delle aree e delle banchine medesime;

3° aree e banchine concesse per usi, che implichino la costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree e delle banchine medesime.

La distribuzione delle banchine fra le tre categorie vien fatta dall'Ente, sentita la capitaneria di porto.

Art. 38.

L'occupazione delle aree e delle banchine della prima categoria è regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento, che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero competente a mente dell'art. 13 della convenzione 10 giugno 1919, anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Fino a che tale regolamento non sarà approvato si applicheranno le modalità e le tariffe attualmente in vigore.

Art. 39.

Le concessioni delle aree e banchine di 2ª categoria sono fatte per licenze trimestrali, semestrali ed annuali od anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri e le altre industrie navali, contemplate dal cap. I, titolo 3°, del regolamento 25 novembre 1879, n. 5166, per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze, delle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza, s'intendono decadute.

Art. 40.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma devono essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 41.

Le licenze annuali o di durata maggiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione: questa autorizzazione, salvo decisione in contrario, implica anche quella di eventuali proroghe, le quali potranno essere date dal presidente.

Art. 42.

Qualora le domande di concessioni siano fatte per occupare lo stesso luogo, la preferenza resta normalmente determinata dalla priorità della effettiva presentazione quale risulta dal registro dell'ufficio dell'Ente incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio di amministrazione ha però facoltà di derogare a questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione, sia dando preferenza, con provvedimento motivato, alla domanda rispondente ad un fine che giudichi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, qualora siano diversi i fini pei quali l'area è richiesta.

Art. 43.

I canoni per le licenze di cui all'art. 40 e le relative cauzioni sono fissati dal presidente: gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere, la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, può essere stabilito nella misura fissa di una lira il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 44.

Le concessioni fatte per licenza sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà in qualunque tempo e per qualunque causa sospenderne gli effetti, risolverle e fare sgombrare il suolo con semplice intimazione scritta.

In questi casi il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno: avrà solo diritto, in caso di risoluzione, di pretendere la restituzione della metà del canone pagato, e purchè abbia usufruito de l'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 45.

Quando per la natura della concessione o per le opere di cui occorre autorizzare la esecuzione venga esclusa la materiale possibilità di ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, la concessione deve farsi mediante contratto.

I contratti non sono esecutivi finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o Reale, secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto sono sempre subordinate alla revoca, per qualsiasi ragione di pubblica utilità o d'interesse dell'Ente, ma la revoca può essere subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo, previamente accertato, delle opere ed al tempo mancante al termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti stessi sarà però stabilito un congruo termine, entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgombrare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenga all'Ente la conservazione delle opere medesime sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato alla scadenza senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 46.

Nel caso di concorrenza fra più domande di concessioni contrattuali viene preferita, ad esclusivo giudizio del Consiglio e con deliberazione motivata, quella che risponde ad una finalità di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, e se lo scopo sia identico, quella che presenta maggiori garanzie finanziarie, tecniche ed industriali e carattere di più pronta attuazione.

Potrà però il Consiglio sottoporre la domandata concessione a pubblica gara o a licitazione privata per ottenere aumento del canone offerto e potrà sottoporla anche a concorso per ottenere il miglioramento dei progetti tecnici.

Art. 47.

Sulle domande di concessione l'Ente deve sentire il parere della capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi alla polizia portuale ed alla navigazione.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza o per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero competente alla fine di ciascun semestre.

Art. 48.

A garanzia di qualsiasi concessione, il concessionario deve depositare una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 49.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, degli alberi e dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio, nonchè dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale attualmente esistenti o che saranno eventualmente costituiti e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo dato in concessione a privati giusta gli articoli 122 e seguenti del regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto deve essere regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto Ministeriale in conformità a quanto è stabilito nell'art. 13 della convenzione 10 giugno 1919.

Art. 50.

Fino a quando l'Ente non avrà costituito il proprio ufficio tecnico potrà avvalersi dell'opera di funzionari dell'ufficio tecnico del comune di Carrara, o, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, di funzionari del genio civile.

Art. 51.

L'Ente potrà richiedere la R. Avvocatura erariale di rappresentarlo e difenderlo in tutti i giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, Collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi dall'Ente all'Avvocatura saranno liquidate a norma di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
(come da decreto in data 30 maggio 1920)
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: ABBIATE.
Il ministro dei lavori pubblici: PEANO.

Il numero 720 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità che, sino a quando perduri l'attuale situazione anormale dei pagamenti internazionali e dei cambi relativi, il ministro del tesoro sia assistito da un Comitato consultivo, il quale abbia per speciale ufficio di seguire i fatti che direttamente o indirettamente si collegano con le operazioni di cambio con l'estero;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

bbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero del tesoro funzionerà un Comitato consultivo permanente, con l'incarico di seguire l'andamento del corso dei cambi con l'estero, di studiarne le cause immediate e mediate, di provvedere sia direttamente, sia mediante l'intervento di organi di Stato o bancari, a speciali ricerche onde il ministro del tesoro credesse di incaricarlo, di esporre, su richiesta del ministro, il proprio avviso sopra singole questioni di speciale interesse, e di fornire al ministro medesimo tutti quei suggerimenti che fossero consigliati dagli studi e dalle ricerche fatte nella materia dei cambi e nell'argomento dei rapporti internazionali di credito e di debito.

Art. 2.

Il Comitato consultivo permanente per i cambi, è composto de' signori:

cav. di gr. cr. Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d'Italia;

prof. Alberto Beneduce, deputato al Parlamento;

comm. Carlo Conti Rossini, direttore generale del tesoro.

Un funzionario della Direzione generale del tesoro disimpegnerà le funzioni di segretario del Comitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI

Il numero 724 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1919, n. 1792 concernente modificazioni alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 che stabilisce quali beni della Corona, ai termini del Regio decreto sopra mentovato ed elencati nella tabella annessa al decreto stesso, passano in proprietà all'Opera nazionale dei combattenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, è modificato come appresso:

I beni passano all'Opera con tutte le servitù e gli oneri di cui fossero gravati

L'Opera è sostituita all'Amministrazione della Real Casa in tutti i diritti ed obblighi ad essa derivanti dai contratti inerenti ai beni che le vengono trasmessi compreso quello di corrispondere all'Istituto internazionale di agricoltura, per tutta la durata del Regno dell'attuale Sovrano Vittorio Emanuele III, l'annuo assegno di L. 300 000 sulle rendite delle tenute passate in sua proprietà.

Tale assegno sarà pagato all'Istituto suddetto a semestri maturati, dal Demanio dello Stato, il quale ne sarà rimborsato, sempre a semestri maturati, dall'Opera nazionale dei combattenti.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione dell'entrata, sarà inscritta, in speciali capitoli, la somma di lire 300.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 725 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del decreto-legge 6 luglio 1919, numero 1239,

Veduto il Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1777

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1 e 7 del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1777, si applicano anche agli insegnanti elementari che, posteriormente all'entrata in vigore di quel decreto, abbiano conseguito o conseguano nomina di ruolo ed a quegli insegnanti di ruolo che abbiano fatto o facciano comunque passaggio dalle dipendenze di un'Amministrazione alle dipendenze di altra Amministrazione comunale o provinciale scolastica.

I servizi prestati in qualità di provvisorio o supplente dagli insegnanti che conseguano per la prima volta nomina in ruolo per effetto di concorsi indetti dopo il 1919, saranno computati secondo le norme dell'art. 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 727 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il regolamento per i servizi ad economia delle Direzioni dei lavori nei Regi arsenali e cantieri marittimi, approvato con i Regi decreti 28 maggio 1908 e 13 luglio 1911, numeri 292 e 817;

Ritenuta l'opportunità di apportare allo stesso regolamento alcune modificazioni in relazione a nuove necessità di servizio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite oltre il quale i direttori di lavori, secondo l'art. 4 del suddetto regolamento, debbono tenere di regola gare private fra i provveditori ed impresari ritenuti idonei, è elevato da lire cinquecento a lire duemila.

Art. 2.

L'art. 8 del suddetto regolamento, è abrogato.

Art. 3.

Il primo periodo dell'art. 9 è modificato come appresso:

« Il pagamento di tutte le spese ad economia è richiesto dalle Direzioni dei lavori alle Direzioni di commissariato militare marittimo, in conto delle anticipazioni all'uopo corrisposte dal Ministero ».

Art 4.

Il presente decreto andrà in vigore con la data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI

Il numero 732 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Agli operai giornalieri dei Regi arsenali e stabilimenti marittimi, compresi quelli addetti ai lavori d'ufficio assunti in servizio in forza del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n 1033, che, non essendo più indispensabili ai bisogni delle lavorazioni e degli uffici, dovranno essere gradualmente licenziati, saranno corrisposti i seguenti indennizzi:

a) agli operai di età non inferiore a 18 anni compiuti, 60 giornate di mercede, con un minimo di lire quattrocento;

b) alle operaie di età non inferiore a 18 anni compiuti, che hanno a carico la famiglia, 60 giornate di mercede, con un minimo di lire trecento;

c) alle operaie di età non inferiore a 18 anni compiuti, che non hanno a carico la famiglia, 40 giornate di mercede, con un minimo di lire duecento;

d) ai garzoni ed alle operaie di età non infe-

riore a 18 anni, 15 giornate di mercede, con un minimo di lire cento.

Per mercede si intende quella regolamentare coll'aumento ed il miglioramento di cui al decreto Ministeriale 27 giugno 1919, ma senza premio o cottimo.

L'indennizzo spetta esclusivamente agli operai licenziati per effetto del presente decreto.

Art. 2.

Sono esclusi dall'indennizzo di cui al precedente articolo quegli operai giornalieri che fossero licenziati per motivi disciplinari e quelli assunti al lavoro posteriormente alla data del 1° novembre 1918.

L'indennizzo stesso sarà però corrisposto a coloro che, contando precedente servizio compiuto durante la guerra in qualità di operai giornalieri ed anche di avventizi, ed essendo stati poi licenziati unicamente per obblighi militari, furono riammessi posteriormente alla data del 1° novembre 1918, in forza del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1033.

Art. 3.

Ai licenziati saranno concessi i mezzi di trasporto in 3ª classe per recarsi, non oltre 10 giorni dal licenziamento, alla stazione o porto più prossimo al Comune di loro residenza abituale nel Regno.

Art. 4.

Qualunque disposizione contraria al presente decreto s'intende abrogata.

Art. 5

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1920

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHNAZER.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Il numero 761 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1919-920 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. n. 2. Personale di altre Amministrazioni dello Stato, ecc.	—	23.000 —
Cap. n. 4. Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio. ecc.	+	6.000 —
Cap. n. 5. Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni già appartenenti, ecc.	+	2.000 —
Cap. n. 7. Compensi al personale di ruolo, ecc.	+	15.000 —
Cap. n. 10. Manutenzione, riscaldamento, adattamenti dei locali sede dell'Amministrazione centrale	+	25.000 —
Cap. n. 11. Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale	+	56.000 —
Cap. n. 45-VI (nuovo). Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira	+	500.000 —
	+	581.000 —

Art. 2.

Nel bilancio della Somalia-italiana per l'esercizio finanziario 1919-920, sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA.

È istituito l'articolo n. 11-*quater* « Contributo straordinario dello Stato per sopperire alle perdite derivanti al bilancio della Colonia, dal mutato ragguaglio della rupia alla lira » con lo stanziamento di L. 500.000.

SPESA.

È istituito l'articolo n. 47-*bis* « Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira » con lo stanziamento di L 500 000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — RUINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Pavia col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Valle Lomellina;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione della Congregazione di carità di Valle Lomellina è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale del luogo.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico, approvato con Nostro decreto 19 agosto 1917, n. 1399. delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908:

Visto l'art. 1° del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visti i decreti in data 5 gennaio-1° marzo 1920 dei ministri segretari di Stato per la giustizia e per gli affari di culto e per i lavori pubblici;

Vista la deliberazione in data 13 febbraio 1920 del Consiglio provinciale di Messina;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'interno, e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio arbitrale sedente a Messina, a termini degli articoli 164 e 165 del sopracitato testo unico delle leggi emanate in seguito al terremoto del 1908, risulta composto, per l'anno 1920, dei signori:

cav. uff. avv. Benedetto Ragazzi, presidente del tribunale civile e penale di Messina, presidente;

cav. uff. avv. Ugo Custoza, consigliere della Corte di appello di Messina presidente supplente;

comm. Francesco D'Urso, ingegnere capo del genio civile, arbitro ordinario;

cav. Giulio Rossi, ingegnere di 2ª classe del genio civile, arbitro supplente;

on. ing. Saro Cutrufelli, arbitro ordinario di nomina del Consiglio provinciale di Messina;

ing. Enrico Fleres, arbitro supplente di nomina del Consiglio provinciale di Messina.

Art. 2

Il predetto Collegio ricomincerà a funzionare dalla data del presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — MORTARA.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduto il decreto Reale 15 agosto 1919, n. 1448;

Ritenuta la necessità di assicurare ai fabbricanti di prodotti zuccherati il rifornimento dello zucchero ad essi occorrente con importazione diretta dall'estero;

Di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico.

È approvato lo statuto del Consorzio per l'approvvigionamento dello zucchero per usi industriali, un esemplare del quale è allegato al presente decreto e da noi vistato.

Roma, 8 giugno 1920.

Il ministro: DE NAVA.

STATUTO

del Consorzio per l'approvvigionamento dello zucchero per usi industriali.

Art. 1.

È costituito un Consorzio di approvvigionamento dello zucchero per usi industriali, che ha la facoltà di provvedere, senza diritto di esclusività, alla importazione dello zucchero occorrente alle industrie nazionali.

Tale Consorzio è posto sotto il controllo dello Stato, diretto a vigilare la misura delle importazioni e l'equa distribuzione dello zucchero importato, a norma delle disposizioni seguenti.

Art. 2.

Lo zucchero importato potrà essere assegnato tanto alle Ditte consorziate quanto a quelle non consorziate.

Per ogni partita di zucchero acquistata, il Consorzio farà condizioni uguali di prezzo e di consegna per tutti i consorziati, mentre per le Ditte non consorziate verrà stabilito, in aggiunta al prezzo, un diritto di Commissione da approvarsi dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

Contro i criteri seguiti nella determinazione delle quantità e del prezzo è ammesso ricorso al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, che giudicherà inappellabilmente.

Art. 3.

Il Consorzio ha la sua sede giuridica in Roma, e la sua sede commerciale e amministrativa in Torino, e potrà avere Uffici in altre città su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potrà trasferirsi in altra città anche la sede sociale e amministrativa.

Art. 4.

Il Consorzio inizierà il suo funzionamento dalla data del decreto Ministeriale che approva il presente Statuto, ed avrà la durata di anni tre. Per decreto Ministeriale, sentita l'assemblea generale delle ditte consorziate, la durata del Consorzio potrà essere prorogata od abbreviata.

Art. 5.

Potranno far parte del Consorzio tutte le Ditte esercenti in Italia le industrie alimentari che impiegano zucchero come materia prima in quantità non inferiore a quintali 250 annui. Per quelle Ditte che hanno un consumo inferiore, l'approvvigionamento avverrà attraverso il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, il quale, ritirerà dal Consorzio i quantitativi globali a tale scopo occorrenti nei centri di distribuzione e ne curerà la distribuzione ed il rimborso del prezzo al Consorzio.

Le Ditte che intendono far parte del Consorzio dovranno farne domanda al Consiglio che delibererà nella prima seduta. In caso di rifiuto è ammesso il ricorso al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, che decide inappellabilmente.

Art. 6.

Le ditte che intendono far parte del Consorzio, devono dichiarare di conoscere ed osservare il presente statuto e dimostrare di essere regolarmente inscritte alla rispettiva Camera di commercio. Le Ditte devono pure nella domanda indicare il quantitativo di zucchero che intendono presumibilmente acquistare nell'anno, e tale quantitativo servirà di base per la determinazione dei voti di cui ogni Ditta dovrà disporre nelle votazioni a termine dell'art. 10 del presente Statuto. Il Consiglio avrà facoltà di correggere tali quantitativi quando risultassero sproporzionati alla potenzialità della Ditta; le attuali assegnazioni di zucchero saranno tenute come uno degli elementi per il controllo di tali quantitativi, ed in ogni caso contro la decisione del Consiglio, la Ditta potrà ricorrere al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, che deciderà definitivamente.

La indicazione suddetta porta l'obbligo per la Ditta di pagare in base al quantitativo dichiarato, anche se non effettivamente acquistato, il contributo di cui all'art. 21.

Art. 7

Ogni Ditta dovrà far pervenire al Consorzio entro un periodo perentorio di tempo, da stabilirsi dal Consiglio, le sue richieste. Scaduto questo termine, le richieste che pervenissero si intenderanno fatte per il periodo successivo. Spetterà al Consiglio di stabilire le norme per il pagamento dello zucchero, rimanendo in sua facoltà di richiederlo anche anticipatamente o con apertura di credito confermato.

Art. 8.

L'azione del Consorzio si svolge sotto la sorveglianza del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, il quale la eserciterà per mezzo di una speciale Delegazione con le attribuzioni indicate agli articoli 5 e seguenti del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448.

Tutti gli atti del Consorzio sono sottoposti all'approvazione del delegato ministeriale il quale può sospenderne l'attuazione e prendere i relativi provvedimenti. Gli atti che non portino l'approvazione del delegato Ministeriale, non impegnano il Consorzio.

Le spese relative alla vigilanza da parte dello Stato sono a carico del Consorzio.

Art. 9.

Gli organi del Consorzio sono: l'assemblea generale dei consorziati e il Consiglio di amministrazione.

Per provvedere alla organizzazione e gestione del Consorzio fin quando non sarà insediato il Consiglio di amministrazione, il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi provvederà alla nomina di una Commissione provvisoria, la quale avrà facoltà di procedere a tutti gli atti che fossero necessari nell'interesse e per conto del Consorzio, compresi gli acquisti all'estero dello zucchero.

Art. 10.

Ogni Ditta dispone nelle assemblee generali:

a) di un voto se il quantitativo di zucchero dichiarato è da quintali 250 a quintali 1000;

b) di due voti se detto quantitativo è da quintali 1000 a quintali 2000;

c) di tre voti se supera i quintali 2000 e non i quintali 5000;

d) di quattro voti se supera i quintali 5000.

Art. 11.

L'assemblea generale dei consorziati si raduna in via ordinaria una volta l'anno entro il 1° trimestre per la nomina dei membri elettivi del Consiglio e di tre revisori dei conti e per l'approvazione della gestione. Si raduna in via straordinaria quando il Consiglio lo creda necessario od un terzo delle ditte consorziate ne faccia domanda. La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedirsi dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso d'urgenza può farsi mediante telegramma col termine di tre giorni.

Art. 12.

Le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti di modifica del regolamento o dello statuto, nel quale caso occorrerà in prima convocazione la presenza della metà dei consorziati, mentre in seconda convocazione l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

È ammessa la delega ad altra ditta consorziata. Ogni consorziato non potrà avere più di due deleghe.

È sottratta all'assemblea ogni possibilità di modifica al presente statuto senza l'approvazione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

Art. 13.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri elettivi, nominati dall'assemblea generale, fra i quali il Consiglio elegge il presidente.

Al Consiglio sono affidate le funzioni consultive e deliberative inerenti alla intera gestione del Consorzio. L'amministrazione e la rappresentanza legale del Consorzio, nonchè l'azione esecutiva, saranno dal Consiglio delegate in tutto o in parte ad uno o a più membri del Consiglio stesso.

In caso di mancanza di uno o più membri del Consiglio, provvederà il Consiglio stesso al suo completamento, sino alla prima convocazione dell'assemblea.

Art. 15.

Il consigliere delegato rappresenta, anche nei rapporti con i terzi, il Consiglio e ne firma gli atti e la corrispondenza. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Consiglio designato dal presidente. È data facoltà al Consiglio di amministrazione di nominare un direttore, determinandone le attribuzioni.

Art. 16.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 17.

Il Consiglio si raduna in via ordinaria una volta ogni bimestre e in via straordinaria su invito del presidente, o del delegato ministeriale, o quando tre dei suoi membri ne facciano domanda al presidente o al delegato ministeriale.

Art. 18.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri; le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei membri presenti.

Art. 19.

I membri del Consiglio per l'intervento alle adunanze e per l'esaurimento di altri speciali incarichi che venissero loro affidati, hanno diritto alla rifusione delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 20.

I revisori dei conti provvedono alla verifica finanziaria e riferiscono all'assemblea generale.

Art. 21.

Il Consorzio provvede al proprio funzionamento:

a) coll'ammontare delle quote di entratura fissate in L. 200 per ogni ditta;

b) coi contributi da versarsi dagli aderenti in ragione di L. 1 per ogni q.le di zucchero dichiarato a termine dell'art. 6;

c) con le eventuali percentuali di commissioni che il Consiglio delibererà di riservare al Consorzio sull'ammontare dello zucchero distribuito.

Art. 22.

Sarà emanato un regolamento interno che disciplini il funzionamento del Consorzio. Esso sarà approvato dalla assemblea e poscia dal sottosegretariato per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 23.

Il Consorzio curerà gli acquisti in relazione alle richieste dei consorziati. In qualsiasi caso dette richieste non potessero essere soddisfatte nella loro totalità, la ripartizione dello zucchero sarà esclusivamente domandata al delegato Ministeriale, il quale la farà a seconda dei criteri e precedenze fra i diversi generi di industria già adottati durante la guerra, e con priorità alle fabbriche attualmente esistenti.

Art. 24.

La Ditta consorziata che cessasse di esercire la propria fabbrica, sarà rimborsata della sua quota di contributo, in base all'ultimo bilancio approvato.

Art. 25.

Il Consorzio che violasse le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio, o le norme del retto commercio, potrà essere escluso dal Consorzio con deliberazione del Consiglio, soggetta ad appello al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi che deciderà definitivamente, salve in ogni caso le sanzioni di carattere penale e quelle altre che risultassero dall'applicazione di leggi speciali.

Art. 26.

Il Consorzio non deve distribuire utili. Gli eventuali avanzi di ogni esercizio annuale, andranno a costituire il fondo di riserva.

Spirato il termine di durata del Consorzio le attività che potranno rimanere disponibili saranno devolute ad una istituzione nazionale pro' orfani di guerra, da designarsi dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi.

Art. 27.

Tutte le contestazioni che sorgessero fra il Consorzio e le ditte consorziate od anche fra queste intorno all'applicazione del presente statuto, del regolamento ed alle determinazioni del Consiglio saranno deferite per la loro risoluzione ad una Commissione arbitrale composta di tre membri, di cui uno che fungerà da presidente della Commissione, da designarsi dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi e gli altri due una per ciascuna dalle parti contendenti. La Commissione arbitrale pronunzierà inappellabilmente senza formalità di procedura, come amichevole compositrice.

Art. 28.

Con decreto del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, potrà essere dato incarico al Consorzio di curare, con gestione a parte, acquisti di zucchero per conto ed a carico dello Stato, che ne assicurerà tutti i mezzi necessari.

Art. 29.

Dalla data della costituzione del Consorzio, cesseranno le assegnazioni di zucchero da parte dello Stato a scopo industriale. Però sino a quando il Consorzio non sia in grado di provvedere con propri acquisti alle richieste dei consorziati, il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi continuerà direttamente le assegnazioni di zucchero.

Art. 30.

Lo zucchero importato dal Consorzio potrà essere adibito tanto alla produzione destinata all'interno quanto a quella destinata all'estero, nel qual caso sia col regime di Drawbach, sia con quello della temporanea importazione.

Art. 31.

Al Consorzio è data facoltà di provvedere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, anche alla importazione di altre materie prime e derrate occorrenti alla fabbricazione di prodotti zuccherati, e di curarne la distribuzione con l'osservanza di tutte le norme stabilite per lo zucchero dal presente Statuto.

Roma, 8 giugno 1920.

Pel ministro: SOLERI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio centrale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Riconosciuta la necessità di estendere alla Venezia Giulia l'applicazione del R. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, anche al fine di meglio assicurarne l'osservanza nel Regno;

Previa adesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nessuna operazione di prestito potrà essere fatta e nessuna partecipazione finanziaria potrà essere assunta fuori del Regno, delle colonie italiane di diretto dominio e dei territori della Venezia Giulia e della Tridentina dagli istituti aventi la loro sede principale nella Venezia Giulia, da persone alla medesima pertinenti o da filiali o rappresentanze, esistenti nella Venezia Giulia, di istituti o ditte, aventi la loro sede principale fuori della stessa, senza il previo consenso da darsi, caso per caso, dal commissario generale civile, il quale per le operazioni superiori alle L. 100,000 dovrà essere autorizzato dal Ministero del tesoro.

Nei casi di inosservanza di questa disposizione, il capitale impiegato in ogni singola operazione è sottoposto ad una tassa straordinaria del 25 0[0], che viene accertata e riscossa nei modi stabiliti per l'imposta sulla rendita personale, a tenore dei paragrafi 177 e seguenti della legge 25 ottobre 1896, n. 220 B. L. I., escluso ogni intervento dell'autorità giudiziaria. L'accertamento e la riscossione sono eseguiti a carico solidale del titolare dell'operazione e di ciascuna delle persone che vi hanno preso parte anche come semplici intermediari.

Le disposizioni che precedono non si applicano alle operazioni ordinarie di credito commerciale con scadenza fino a sei mesi, ed a quelle che, eseguendosi con capitali e titoli già esistenti all'estero, non importino nuovo impiego all'estero di capitali e di titoli esistenti nella Venezia Giulia.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua data.

Trieste, 28 maggio 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Bouffier cav. Vittorio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° marzo 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Emanuelli Tito, tenente, trasferito nell'arma di fanteria con anzianità 1° febbraio 1917.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali a senso del R. decreto n. 2276 in data 20 novembre 1919 con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa:

Musso Salvatore — Navach Giuseppe — Alessandroni Giovanni — Russo Gaetano — Marone Enrico — Borgna Bartolomeo — Giovannini Ettore — Borelli Domenico Antonio — Greco Giovanni — Freni Angelo — Innamorato Pasquale — Melia Alfonso — Pecorella Camillo.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Carullo Modestino, tenente, trasferito nell'arma dei carabinieri Reali, a senso del R. decreto n. 2276 in data 20 novembre 1919, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920, con riserva di anzianità relativa.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali a senso del R. decreto n. 2276, in data 20 novembre 1919, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920, e con riserva di anzianità relativa:

Romeres Diego, destinato a disposizione legione Verona.
Smecca Giulio, id. id. id. Messina.
Spampinato Onofrio, id id id. Ancona.
Mosca Calogero, id. id. id. Verona.
Curcio Giulio Cesare, id. tenenza Faenza, legione Bologna.
Valentini Francesco, id. a disposizione legione Genova.
Bianco Marco, id. id. id. Bologna.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Pozzo cav. Felice, colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 9 settembre 1919.

Massirio cav. Ettore, colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 23 dicembre 1919, ai termini dell'art. 18 della legge 18 luglio 1912, n. 806.

Massirio cav. Ettore, colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 24 dicembre 1919, con decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	78 38	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83.42	—

Corso medio dei cambi

del giorno 10 giugno 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 136,62 — Londra 69,03 — Svizzera 317,70 — Spagna 285 — New York 17,50 1\|2 — Oro 273.69.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 11 giugno 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) .	78.46	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	83 40	—

Corso medio dei cambi

del giorno 11 giugno 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 136,96 — Londra 70,77 — Svizzera 324,90 — Spagna . . . — New York 18,01 — Oro 280,59.

Comunicato.

Con decreto prefettizio del 31 maggio 1920, è stato costituito il Comitato provinciale per le case popolari nella provincia di Mantova.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 6 giugno 1920, in Ligonchio, provincia di Reggio Emilia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

AVVISO.

Si rende noto che il Ministero del tesoro ha disposto che col giorno 26 corrente abbia principio, in tutte le provincie del Regno, il pagamento della cedola della rendita consolidata 3,50 0\|0 al portatore e mista e della rendita 5 0\|0 al portatore di scadenza del 1° luglio 1920.

Roma, 10 giugno 1920.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (E. n. 43).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data della ricevuta: 19 agosto 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Cacciatore Antonino fu Giuseppe (pos. n. 680687) — Titoli del debito pubblico quantità nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 170 — Consolidato 5 0\|0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1034 — Data della ricevuta: 24 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Giorgi Giorgio (pos. n. 684217) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita: L. 1150 — Consolidato 5 0\|0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (E. n. 45)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3084 — Data della ricevuta: 27 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Nunziata Angelo fu Aniello (pos. num. 671036) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 42,00 — Consolidato 3.50 0\|0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	511353	Barosio Vittorio di Michele, domiciliato a Torino - Vincolata . L.	35 —
»	533524	Intestata come la precedente - Vincolata . . . . »	402 50
»	547417	Garbiglia Teresa fu Agostino, moglie di Barosio Vittorio, domiciliata a Spigno Monferrato (Alessandria) - Vincolata . . . »	420 —
»	573807	Garbiglia Teresa fu Agostino, moglie di Barosio Vittorio, domiciliata a Torino . . . . »	70 —
»	597472	Barosio Vittorio di Michele, domiciliato a Torino - Vincolata. »	91 —
Cons. 5 % (1917)	10596	Reatto Fortunato e Giuseppe fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Turcato Brigida fu Giacomo, vedova Reatto, domiciliati a Bassano (Vicenza) . . . . »	55 —
3,50 0[0	210308	Mazza Francesca di Evasio, moglie di Lora Carlo di Francesco Maria, domiciliata in Cuccaro Monferrato (Alessandria) - Vincolata . . . . »	700 —
Cons. 5 0[0 (1917)	97098	Majo Maria di Gaetano, nubile, domiciliata a Napoli . . . . . . »	50 —
3,50 %	770650	Carpineti Giovanni Battista Matteo di Giovanni Battista Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova . . . . »	280 —
»	770651	Intestata come la precedente . . . . »	420 —
»	6875	Seminario vescovile di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) . . »	3216 50
»	45691	Venerabile parrocchia di Terranova in Calabria Ultra I, rappresentata dal subeconomo *pro-tempore* della diocesi di Oppido. »	297 50
»	22309	Mensa vescovile di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) . . . . »	17.479 —
»	148935	Arcipretura di Santa Maria dell'Assunta in Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) . . . . »	115 50
»	208816	Seminario vescovile di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) . . »	203 —
»	206416	Intestata come la precedente . . . . »	3 50
»	304315	Arcipretura di S. Maria Assunta in Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) . . . . »	24 50
»	519453	Scopelliti Domenico fu Antonio, domiciliato ad Oppido Mamertina (Reggio Calabria). Vincolata . . . . »	17 50
»	706865	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	35 —
»	745097	Scopelliti Domenico fu Antonino, ecc., come la precedente. Vincolata . . . . »	98 —
»	112617 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto: Jon-Julon Catterina moglie di Battista Peraldo » Per la proprietà: Peraldo Giacomo di Battista, minore e prole nascitura dalla madre Jon-Julon, amministrata da quest'ultima, domiciliata a Piedicavallo (Novara).	14 —
»	474831	Repossi Giuseppe fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Razzini Filomena fu Giuseppe ved. di Repossi Luigi, domiciliato in Belgioioso (Pavia) . . . . »	101 50
»	674832	Repossi Angelo fu Luigi, minore, ecc., come la precedente. . . »	101 50
»	674833	Repossi Carolina fu Luigi, minore, ecc., come la precedente . . »	101 50

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	609723	Manganaro Nicolò fu Giuseppe, domiciliato in Sambuca Pistoiese (Firenze). Vincolata . . . . L.	70 —
»	47324	Pubblica beneficenza per l'Oratorio del comune di Lecce rappresentata dal priore pro-tempore . . . . »	7 —
»	47325	Congrega del Carmine di Lecce rappresentata dal priore *pro-tempore* . . . . »	3 50
»	79346	Confraternita della SS. Vergine del Carmine in Lecce . . . . . »	7 —
»	168585	Congrega del Carmine in Lecce . . . . »	63 —
»	203387	Confraternita della Vergine del Carmine in Lecce . . . . »	7 —
»	217366	Congregazione della Vergine SS. del Carmine in Lecce. . . . . »	3 50
»	227462	Congrega della SS. Vergine del Carmine in Lecce . . . . »	28 —
»	236839	Congregazione del Carmine in Lecce . . . . »	7 —
»	289826	Confraternita del Carmine in Lecce . . . . »	3 50
»	513549	Congregazione di Maria SS. del Carmine in Lecce . . . . »	14 —
»	731206	Confraternita di Maria SS. del Carmine in Lecce . . . . »	49 —
»	73816	Congrega del Carmine in Lecce . . . . »	10 50
»	149158	Botti gennaro fu Rosario, domic. a Vallo della Lucania (Salerno - Vincolata . . . . »	70 —
Cons. 5 % (1917)	117267	Givonetti Aldo fu Amato, minore sotto la patria potestà della madre Brovarone Benita, ved. di Givonetti Amato, domiciliato a Roppolo (Novara) . . . . »	100 —
»	117443	Ospizio di Carità di Biella (Novara). . . . . »	13,255 —
»	117748	Congregazione di Carità di Zumaglia (Novara) . . . . »	30 —
»	117749	Franco Eriberto fu Alice, minore sotto la patria potestà della madre Cappio Estella di Eugenio, ved. Franco, domiciliata a Biella (Novara). . . . . »	50 —
»	117899	Levis Francesco di Riccardo, domic. a Parma . . . . »	250 —
»	117900	Levis Elvira di Riccardo, nubile, domiciliata a Parma . . . . »	245 —
3.50 0[0	728639 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Retez Emilia fu Domenico, moglie di Frova Carlo fu Alessandro, dal medesimo separata, domiciliata a Napoli . . . . » Per la proprietà: Frova Natale fu Alessandro, domiciliato a Milano	581 —
»	160874	Esdra Elena fu Samuele, moglie di Piperno Tranquillo, domiciliata in Napoli. Vincolata . . . . »	3 50
»	282717	Opera pia Suffragio o Purgatorio in Lecce nei Marsi (Aquila) . »	84 —
»	282718	Opera Pia Sant'Elia in Lecce nei Marsi (Aquila). . . . . »	357 —
»	282719	Opera Pia Santa Maria Assunta in Lecce nei Marsi (Aquila) . »	105 —
»	322178	Serra Carlo di Pietro, domiciliato a San Giorgio Scarampi (Alessandria). Vincolata . . . . »	7 —
»	608239	Sassi Velia di Gregorio-Berardino, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Marcellina, frazione del comune di San Polo de' Cavalieri (Roma) . . . . »	269 50
»	595513	Molinari Giovanni Battista di Luigi, domiciliato a Borgotaro (Parma) . . . . »	70 —
»	238038	Unione Pia dei vetturali sotto l'invocazione di San Bartolomeo Apostolo in Poli (Roma) . . . . »	17 50

Roma, 31 marzo 1920.

Il direttore generale : GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il R decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, che aggiunge alcuni posti nei ruoli organici delle categorie amministrativa, di ragioneria e d'ordine del Ministero del tesoro, dando facoltà al ministro del tesoro di stabilire le norme per il concorso per titoli per l'assunzione del relativo personale;

Visto il regolamento speciale per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Determina:

Art. 1.

È indetto presso il Ministero del tesoro un concorso per titoli a un posto di direttore capo di divisione amministrativo, assegnato all'Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione e delle loro famiglie superstiti.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i segretari del Ministero del tesoro che hanno conservato il titolo di capo sezione, forniti di laurea in matematica conseguita in una delle Università del Regno, o presso uno dei Regi Istituti superiori di studi commerciali ed attuariali.

Art. 3.

Le domande di concorso (in carta da bollo da L. 2) dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) non oltre 15 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate *dai seguenti documenti*:

1° stato di servizio;

2° diploma originale di laurea in matematica, conseguita in uno degli istituti suindicati;

3° gli altri titoli di studio o documenti che i candidati credano opportuno produrre nel loro interesse.

Art. 4.

Con altro decreto Ministeriale sarà provveduto, tenuto presente l'art. 52 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, alla nomina della Commissione che dovrà accertare la piena competenza tecnica dei concorrenti e proporre la scelta del candidato per il posto messo a concorso.

Art. 5

A cura della Direzione generale del Segretariato (Divisione I) saranno comunicate alla Commissione le note personali dei concorrenti.

Art. 6.

La Commissione terrà conto dello scrutinio dei titoli dei concorrenti in appositi processi verbali.

In base alle risultanze dei detti processi verbali, il ministro (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno) proclamerà il vincitore del concorso.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, pronuncierà il ministro, sentita la Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 maggio 1920.

Il ministro SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli **impiegati civili approvato** con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, **ed il relativo** regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto l'art. 16 del R. decreto legge 26 febbraio 1920, n. 219, che aggiunge quattro posti di ragioniere nel ruolo organico della categoria di ragioneria del Ministero del tesoro, dando facoltà al ministro del tesoro di stabilire le norme per il concorso per titoli per l'assunzione del relativo personale;

Visto il regolamento speciale per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Determina:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a **n.** 4 posti di **ragioniere nel Ministero del tesoro.**

Art. 2.

Al detto concorso possono prendere parte:

a) per due posti i funzionari degli uffici dipendenti dal Ministero del tesoro di età non superiore agli anni 35;

b) per due posti i funzionari del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro di età non superiore ad anni 35.

Sull'ammissibilità degli aspiranti giudica inappellabilmente il ministro.

Art. 3

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve aversi perfetto non oltre il termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita debitamente legalizzato;

b) stato di servizio;

c) diploma di licenza liceale o di istituto tecnico.

Non sarà tenuto conto delle domande presentate dopo il termine suindicato o non redatte in carta legale, o non corredate di tutti i documenti richiesti e debitamente legalizzati.

Non sarà ammesso alcun riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di tre funzionari del Ministero del tesoro, e precisamente:

di un direttore capo di divisione amministrativo col titolo di ispettore generale, presidente;

di due direttori capi di divisione di ragioneria, membri.

Un funzionario del Ministero del tesoro eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 6.

A cura della Direzione generale del Segretariato (Divisione I) saranno comunicate alla Commissione le note personali dei concorrenti.

Art. 7.

Il giudizio per la nomina sarà espresso con punti dall'uno al dieci da ciascun esaminatore.

La determinazione del merito avrà luogo in base ai titoli di ciascun candidato nell'ordine seguente:

1° le note personali;
2° lo stato di servizio;
3° il titolo di studio;
4° gli altri titoli o documenti che i candidati avessero creduto opportuno di produrre nel loro interesse.

Art. 8.

Saranno prescelti i candidati che avranno riportato nella votazione di merito il maggior numero di punti, purchè non inferiore alla media di otto.

A parità di punti e di anzianità di carriera avrà la precedenza:
1° chi sia invalido di guerra;
2° chi sia insignito di una medaglia al valore o di altra distinzione speciale di merito di guerra;
3° chi sia rimasto ferito in combattimento;
4° chi abbia appartenuto a reparti di combattimento;
5° il più anziano di età.

Art. 9.

I vincitori saranno nominati ai posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La Commissione terrà conto dello scrutinio dei titoli dei concorrenti in appositi processi verbali.

In base alle risultanze dei detti processi verbali il ministro (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno) proclamerà i vincitori del concorso secondo il rispettivo ordine di precedenza.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso pronuncierà il ministro, sentita la Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 maggio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e relativo regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, che aggiunge due posti di capo di divisione e tre posti di segretario nel ruolo organico della categoria amministrativa del Ministero del tesoro, dando facoltà al ministro del tesoro di stabilire le norme del concorso per titoli per l'assunzione del relativo personale;

Visto il regolamento speciale per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Visto che le promozioni al grado di direttore capo di divisione debbono conferirsi per un posto mediante concorso speciale fra i segretari aventi il titolo di capo sezione amministrativo e per l'altro con le norme dell'art. 4 del citato R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e che sono di conseguenza da mettersi a concorso anche i due posti che risulteranno vacanti nel grado di segretario per effetto delle dette promozioni;

Determina:

Art. 1.

È indetto fra i segretari delle Intendenze di finanza un concorso per titoli per cinque posti di segretario nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare analoga domanda (su carta bollo da L. 2) al rispettivo intendente entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le domande presentate in tempo utile e documentate come appresso dovranno essere inviate dai signori intendenti al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) il giorno dopo scaduto il termine della presentazione delle domande stesse.

Sull'ammissibilità degli aspiranti giudica inappellabilmente il ministro.

Art. 3.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve aversi perfetto non oltre il termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente decreto non ha oltrepassata l'età di anni 35;

b) stato di servizio, vidimato dal competente intendente;

c) diploma originale di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dei punti riportati.

Non sara ammesso alcun riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di tre funzionari del Ministero di tesoro e precisamente:

di un direttore capo di divisione amministrativo col titolo di ispettore generale, presidente;

di due direttori capi di divisione, membri.

Un funzionario del Ministero del tesoro eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Il giudizio per le nomine sarà espresso con punti dall'uno al dieci da ciascun esaminatore.

La determinazione del merito avrà luogo in base ai titoli di ciascun candidato nell'ordine seguente:
1° le note personali;
2° lo stato di servizio;
3° il diploma di laurea col certificato dei punti conseguiti;
4° gli altri titoli di studio o documenti che i candidati avessero creduto opportuno di produrre nel loro interesse.

Art. 7.

Saranno prescelti i candidati che avranno riportato nella votazione di merito il maggior numero di punti, purchè non inferiore alla media di otto.

A parità di punti e di anzianità di carriera avrà la precedenza:
1° chi sia invalido di guerra;
2° chi sia insignito di una medaglia al valore o di altra distinzione speciale di merito di guerra;
3° chi sia rimasto ferito in combattimento;
4° chi abbia appartenuto a riparti di combattimento;
5° il più anziano di età.

Art. 8.

I vincitori saranno nominati ai posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9.

La Commissione terrà conto dello scrutinio dei titoli dei concorrenti in appositi processi verbali.

In base alle risultanze dei detti processi verbali, il ministro (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno) proclamerà i vincitori del concorso secondo il rispettivo ordine di precedenza.

Sui reclami che venissero presentati entro i 15 giorni dalla pub-

blicazione dei risultati del concorso, pronuncierà il ministro, sentita la Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 maggio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, che aggiunge due posti di archivista e quattro posti di applicato nel ruolo organico della categoria d'ordine del Ministero del tesoro, dando facoltà al ministro del tesoro di stabilire le norme per il concorso per titoli per l'assunzione del relativo personale;

Visto il regolamento speciale per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Visto che le promozioni al grado di archivista sono conferite agli applicati con le norme dell'art. 11 del citato R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e che sono di conseguenza da mettersi a concorso anche i due posti di applicato che risulteranno vacanti per effetto di dette promozioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1810;

DETERMINA:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a n. 6 posti di applicato nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

Al detto concorso possono prendere parte:

a) gli scrivani avventizi o straordinari in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro, muniti di licenza ginnasiale o tecnica o di altro titolo equipollente;

b) gli agenti subalterni del ruolo organico del Ministero del tesoro, che pur non essendo forniti del titolo di studio, sono adibiti da oltre cinque anni ad esclusive mansioni d'ordine.

Sull'ammissibilità degli aspiranti giudica inappellabilmente il ministro.

Art. 3.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve aversi perfetto non oltre il termine fissato per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso predetto, redatte in carta da bollo da lire due, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del Segretariato) non oltre 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° titolo di studio per gli scrivani avventizi o straordinari;

2° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18;

3° certificato di cittadinanza italiana per gli scrivani avventizi o straordinari;

4° stato di servizio per gli agenti subalterni, ed ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

Non sarà tenuto conto delle domande presentate dopo il termine suindicato, o non redatte in carta legale, o non corredate dei documenti richiesti e debitamente legalizzati. Non sarà ammesso alcun riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di tre funzionari del Ministero del tesoro e precisamente:

di un direttore capo di divisione amministrativo, presidente;

di un capo sezione amministrativo, membro;

di un capo sezione di ragioneria, membro.

Un funzionario del Ministero del tesoro eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 6.

A cura della Direzione generale del Segretariato (Divisione 1ª) saranno comunicate alla Commissione le note personali dei concorrenti.

Art. 7.

Il giudizio sarà espresso da ciascun esaminatore con punti dall'uno al dieci.

La determinazione del merito avrà luogo in base ai titoli di ciascun candidato nell'ordine seguente:

1° le note personali;

2° lo stato di servizio;

3° il titolo di studio;

4° gli altri titoli o documenti che i candidati avessero creduto opportuno di produrre nel loro interesse.

Art. 8.

Saranno prescelti i candidati che avranno riportato nella votazione di merito il maggior numero di punti, purchè non inferiore alla media di otto.

A parità di punti e di anzianità di carriera avrà la precedenza:

1° chi sia invalido di guerra;

2° chi sia insignito di una medaglia al valore o di altra distinzione speciale di merito di guerra;

3° chi sia rimasto ferito in combattimento;

4° chi abbia appartenuto a riparti di combattimento;

5° il più anziano di età.

Art. 9.

I vincitori saranno nominati ai posti vacanti secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La Commissione terrà conto dello scrutinio dei titoli dei concorrenti in appositi processi verbali.

In base alle risultanze dei detti processi verbali il ministro (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno) proclamerà i vincitori secondo il rispettivo ordine di precedenza.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, pronuncierà il ministro, sentita la Commissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 maggio 1920.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e, occorrendo, per esami, per 34 posti di medico provinciale aggiunto.

Art. 2

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), sia direttamente, sia per mezzo della prefettura della Provincia di ordinaria residenza, entro il 31 luglio 1920, inviando a corredo i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, e di aver conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno.

Coloro che non si trovano già, per qualsiasi altro titolo, in servizio alla dipendenza della sanità pubblica, dovranno dimostrare altresì di non aver superata l'età di 35 anni alla data del presente decreto; o quella di 40 anni se furono tra i combattenti.

Art. 3.

Una Commissione composta a norma dell'art. 5 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, deciderà sulla idoneità degli aspiranti e stabilirà la graduatoria in base ai titoli da essi presentati.

Art. 4.

A parità di merito sarà data la precedenza agli aspiranti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, suindicato.

Art. 5.

Gli aspiranti prescelti saranno nominati medici provinciali aggiunti a titolo di tirocinio e di esperimento, agli effetti dell'art. 6 del R decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, con lo stipendio di L. 4000.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 30 maggio 1920.

Il ministro: NITTI.

AVVISO DI CONCORSO
per la nomina a trentaquattro posti di medico provinciale aggiunto.

In esecuzione del decreto Ministeriale 30 maggio u. s. è aperto un concorso per titoli (salvo alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti, ove lo ritenga necessario, a prova di esame secondo il programma approvato col decreto Ministeriale 31 agosto 1912), per la nomina a trentaquattro posti di medico provinciale aggiunto.

Le domande di ammissione degli aspiranti debbono essere presentate non più tardi del 31 luglio 1920 al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) o direttamente o per mezzo degli uffici di prefettura o sottoprefettura del Regno, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di trentacinque al 30 maggio 1920 o quella di quarant'anni se fu fra i combattenti.

(Coloro che già si trovano, per qualsiasi altro titolo, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della sanità pubblica sono ammessi con esonero dai limiti di età);

2° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato come sopra;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso, dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico legalizzato nella firma del sindaco, comprovante che l'aspirante ha sana e robusta costituzione fisica, ed è esente da difetti e imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di laurea in medicina o chirurgia conseguito in una delle Università del Regno.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

A corredo della domanda e dei documenti prescritti dovranno gli aspiranti inviare altresì i titoli che ritengono loro interesse produrre, avvertendo che a termini dell'art 4 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, quelli da prendere in considerazione sono:

a) il risultato degli esami, nel corso degli studi in cui fu conseguito il titolo accademico richiesto per la partecipazione al concorso;

b) il servizio prestato nell'Amministrazione della sanità pubblica e specialmente il grado di diligenza e capacità dimostrato nell'adempimento dell'ufficio;

c) gli uffici od impieghi coperti presso altre Amministrazioni governative o presso altre Amministrazioni provinciali o comunali che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

d) le pubblicazioni relative alle discipline igieniche e in modo speciale a quelle più propriamente interessanti il posto messo a concorso, esclusi i manoscritti e le bozze di stampa;

e) tutti gli altri che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno e anche, della Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato; e di aderire alle norme che regoleranno la Cassa previdenza, in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vengono ora assunti in servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che siano invalidi di guerra o feriti in combattimento; agli insigniti di medaglia al valor militare o di marina o di altra speciale attestazione al merito di guerra, a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti, a coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la precedenza.

I vincitori del concorso saranno nominati medici provinciali aggiunti a titolo di tirocinio e di esperimento e immessi nelle funzioni inerenti a tale grado. Essi saranno retribuiti con lo stipendio di L. 4000 oltre la indennità caro-viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

I medici provinciali aggiunti in esperimento conseguiranno la nomina definitiva al termine di un anno e non oltre il secondo mese della scadenza del periodo di tirocinio, se abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità da un'apposita Commissione che giudicherà in base al servizio prestato.

Coloro che non fossero riconosciuti idonei verranno con lo stesso termine licenziati, senza che loro spetti alcun diritto o ragione per indennità od altro compenso.

Roma, 3 giugno 1920.

Il direttore generale della sanità pubblica: LUTRARIO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e, occorrendo, per esami, per ventuno posti di veterinario di confine e di porto.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) sia direttamente, sia per mezzo della prefettura della Provincia di ordinaria residenza, entro il 31 luglio 1920, inviando a corredo i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, e di aver conseguita la laurea in zooiatria in una delle scuole superiori di medicina veterinaria o delle Università del Regno.

Coloro che non si trovano già, per qualsiasi altro titolo, in servizio alla dipendenza della sanità pubblica, dovranno dimostrare altresì di non aver superata l'età di 35 anni alla data del presente decreto; o quella di 40 anni se furono fra i combattenti.

Art. 3.

Una Commissione composta a norma dell'art. 5 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, deciderà sulla idoneità degli aspiranti e stabilirà la graduatoria in base ai titoli da essi presentati.

Art. 4.

A parità di merito sarà data la precedenza agli aspiranti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296 su indicato.

Art. 5.

Gli aspiranti prescelti saranno nominati veterinari di confine e di porto a titolo di tirocinio e di esperimento, agli effetti dell'articolo 6 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, con lo stipendio di L. 4000.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 31 maggio 1920.

Il ministro: NITTI.

AVVISO DI CONCORSO
per la nomina a ventuno posti di veterinario di confine e di porto.

In esecuzione del decreto Ministeriale 31 maggio u. s. è aperto un concorso per titoli (salvo a la Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti, ove lo ritenga necessario, a prova di esame, secondo il programma approvato col decreto Ministeriale 12 settembre 1907), per la nomina a ventuno posti di veterinario di confine e di porto.

Le domande di ammissione degli aspiranti debbono essere presentate non più tardi del 31 luglio 1920 al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) o direttamente o per mezzo degli uffici di prefettura e sottoprefettura del Regno, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di diciotto anni e non oltrepassata quella di trentacinque al 31 maggio 1920, o quella di quaranta anni se fu fra i combattenti.

(Coloro che già si trovano, per qualsiasi altro titolo, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della sanità pubblica vi sono ammessi con esonero dei limiti di età);

2° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato come sopra;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso, dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico legalizzato nella firma del sindaco comprovante che l'aspirante ha sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti e imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di laurea in zooiatria conseguita in una delle scuole superiori di medicina veterinaria o delle Università del Regno.

Tanto la domanda, quanto i documenti, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

A corredo e della domanda e dei documenti prescritti dovranno gli aspiranti inviare altresì i titoli che ritengono loro interesse produrre, avvertendo che a termine dell'articolo 4 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, quelli da prendere in considerazione sono:

a) risultato degli esami, nel corso degli studi in cui fu conseguito il titolo accademico richiesto per la partecipazione al concorso;

b) il servizio prestato nell'Amministrazione della sanità pubblica e specialmente il grado di intelligenza e capacità dimostrato nell'adempimento dell'ufficio;

c) gli uffici od impieghi coperti presso altre Amministrazioni governative o presso altre Amministrazioni provinciali o comunali che abbiano rapporto con le discipline igieniche come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

d) le pubblicazioni relative alle discipline igieniche e in modo speciale a quelle più propriamente interessanti il posto messo a concorso, esclusi i manoscritti e le bozze di stampa;

e) tutti gli altri che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio in qualsiasi località del Regno, anche, della Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato; e di aderire alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vengono ora assunti in servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che siano invalidi di guerra o feriti in combattimento; agli insigniti di medaglia al valor militare o di marina o di altra speciale attestazione al merito di guerra; a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; a coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la precedenza.

I vincitori del concorso saranno nominati veterinari di confine e di porto a titolo di tirocinio e di esperimento e immessi nelle funzioni inerenti a tale grado. Essi saranno retribuiti con lo stipendio di L. 4000, oltre la indennità caro-viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

I veterinari di confine e di porto in esperimento, conseguiranno la nomina definitiva al termine di un anno e non oltre il secondo mese della scadenza del periodo di tirocinio, se abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità da una apposita Commissione che giudicherà in base al servizio prestato.

Coloro che non fossero riconosciuti idonei, verranno con lo stesso termine licenziati, senza che loro spetti alcun diritto o ragione per indennità od altro compenso.

Roma, 3 giugno 1920.

Il direttore generale della sanità pubblica: LUTRARIO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TURANI RAFFAELE, *gerente responsabile*.